



FONDAZIONE IRCCS
"ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI"

20133 Milano – via Venezian, 1 – tel. 02.2390.1 codice fiscale 80018230153 – partita IVA 04376350155

Atti n. 1.6.03/285/2016

DISCIPLINARE E CAPITOLATO TECNICO

PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI, PER UN PERIODO DI 60 MESI, ATTRAVERSO L’UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATICO DI NEGOZIAZIONE “SINTEL”



DISCIPLINARE DI GARA

Art. 1 Oggetto della concessione	4
Art. 2 Durata della concessione	
Art. 3 Luogo di esecuzione dei contratti	
Art. 4 Canoni a base d'asta	
Art. 5 Aggiudicazione	
Art. 6 Depositi cauzionali provvisori	
Art. 7 Sopralluoghi	
Art. 8 Motivi di esclusione	
Art. 9 Modalità di partecipazione	
Art. 10 Comunicazioni della procedura	
Art. 11 Richiesta di informazioni e chiarimenti	
Art. 12 Requisiti di partecipazione	
Art. 13 Modalità di formulazione dell'offerta	
Art. 14 Disposizioni per RTI e Consorzi	
Art. 15 Avalimento	
Art. 16 Subappalto e modifiche dei contratti durante il periodo di efficacia	
Art. 17 Stipulazione del contratto	
Art. 18 Spese contrattuali e registrazione	
Art. 19 Spese di pubblicazione	
Art. 20 Fatturazione	
Art. 21 Inadempienze e penalità	
Art. 22 Obblighi a carico del gestore	
Art. 23 Garanzie per danni a cose e/o persone - Assicurazioni	
Art. 24 Deposito cauzionale definitivo	
Art. 25 Risoluzione e recesso	
Art. 26 Norme di salvaguardia	
Art. 27 Arbitrato e foro competente	
Art. 28 Spese	
Art. 29 Trattamento dati e informativa ex art. 13 – d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dati personali)	
Art. 30 Responsabilità inerente al rilascio di dichiarazioni	
Art. 31 Patto di integrità dei contratti pubblici regionali	
Art. 32 Codice di comportamento	
Art. 33 Disposizioni particolari	

CAPITOLATO TECNICO

Art. 1 Tipologia del servizio e aree di erogazione	
Art. 2 Specifiche tecniche dei distributori automatici	
Art. 3 Qualità funzionali e adempimenti all'avvio del contratto	
Art. 4 Installazione, messa in esercizio e disinstallazione dei distributori	
Art. 5 Chiavetta magnetica	
Art. 6 Gestione dei distributori automatici	
Art. 7 Quantità e qualità merceologiche dei prodotti erogati, specifiche tecniche relative all'igiene degli alimenti	
Art. 8 Sciopero e/o interruzione del servizio	
Art. 9 Variazione della consistenza del servizio	
Art. 10 Opere iniziali	
Art. 11 Manutenzioni	



FONDAZIONE IRCCS
"ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI"

20133 Milano – via Venezian, 1 – tel. 02.2390.1 codice fiscale 80018230153 – partita IVA 04376350155

- Art. 12 Licenze e Autorizzazioni
- Art. 13 Organico
- Art. 14 Applicazioni contrattuali
- Art. 15 Personale e rapporto di lavoro
- Art. 16 Requisiti e comportamento del personale
- Art. 17 Reintegro personale mancante
- Art. 18 Adeguamento alle norme di carattere generale interno
- Art. 19 Coordinamento del servizio
- Art. 20 Vestiario
- Art. 21 Idoneità Sanitaria
- Art. 22 Igiene del personale
- Art. 23 Obblighi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori
- Art. 24 Cause di forza maggiore
- Art. 25 Spese a carico degli enti committenti
- Art. 26 Pulizia degli impianti, delle macchine, degli arredi e delle attrezzature
- Art. 27 Modalità di utilizzo dei detersivi
- Art. 28 Norme di sicurezza nell'uso dei detersivi e dei sanificanti
- Art. 29 Interventi di disinfestazione e derattizzazione ordinari e straordinari
- Art. 30 Rifiuti
- Art. 31 Disposizioni in materia di sicurezza
- Art. 32 Impiego di energia
- Art. 33 Segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro
- Art. 34 Piano di evacuazione
- Art. 35 Oneri per la sicurezza
- Art. 36 Controllo degli enti committenti
- Art. 37 Organismi preposti al controllo
- Art. 38 Blocco delle derrate
- Art. 39 Divieto di variazione della destinazione d'uso
- Art. 40 Inventario di riconsegna
- Art. 41 Informazioni complementari

Le imprese concorrenti sono invitate ad utilizzare la modulistica messa a disposizione della Fondazione IRCCS "Istituto Nazionale dei Tumori" al fine di evitare aggravii procedurali.



DISCIPLINARE DI GARA

Art. 1 – Oggetto della concessione

Oggetto della concessione in parola è l'affidamento del servizio per la gestione di distributori automatici dislocati in diverse enti del SSL mediante espletamento di procedura in forma aggregata disciplinata ai sensi dell'art. 164 del D.Lgs. n. 50/2016 da parte della capofila Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori.

La procedura di gara verrà interamente gestita ai sensi dell'art. 58 del predetto decreto e nel rispetto della normativa regionale di riferimento, utilizzando la Piattaforma telematica di negoziazione Sintel.

La gara, suddivisa in 11 lotti, si concluderà con la stipula di altrettanti contratti di concessione per il servizio di erogazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici di cui agli allegati A) e B), per le esigenze dei seguenti committenti:

TABELLA 1

LOTTI	CIG
LOTTO 1 IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori (capofila)	67688675C0
LOTTO 2 IRCCS San Matteo di Pavia	67688843C8
LOTTO 3 ASST Melegnano	67688908BA
LOTTO 4 ASST Monza	6768894C06
LOTTO 5 IRCCS Policlinico Cà Granda di Milano	6768898F52
LOTTO 6 ASST Pini - CTO	67689065EF
LOTTO 7 ASST Milano Nord	6768914C87
LOTTO 8 IRCCS Neurologico Besta	6768918FD3
LOTTO 9 ASST Fatebenefratelli Sacco	67689233F7
LOTTO 10 ASST Grande Ospedale Metropolitano Presidio Niguarda	6768931A8F
LOTTO 11 ASST Grande Ospedale Metropolitano Presidio Niguarda Sedi Territoriali	6768935DDB

L'**allegato A**), parte integrante e sostanziale del presente capitolato, riepiloga i punti vendita suddivisi per tipologia e ubicazione ed i contratti che ne deriveranno stipulati tra i singoli enti committenti e gli aggiudicatari dei lotti (detti anche "gestori") che regolamenteranno i servizi di seguito indicati:

1. gestione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande da ubicare negli spazi all'interno delle sedi degli enti committenti (detti anche solo "committenti");
2. erogazione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande (detti anche solo "prodotti") durante tutto il periodo contrattuale;
3. installazione, manutenzione, rifornimento e assistenza dei distributori automatici erogatori della somministrazione.

Si precisa che il servizio dovrà rispettare i requisiti minimi, considerati quali elementi essenziali dell'offerta, richiesti a pena di esclusione dalla gara di concessione, stabiliti nel Capitolato Tecnico.



Il quantitativo contrattuale di distributori automatici di ciascun lotto, inteso quale sommatoria del quantitativo inerente il fabbisogno dei committenti, con riferimento a ciascun singolo lotto, è riportato nell'**allegato A**).

Con riferimento a ciascun contratto:

1. i committenti avranno la facoltà di richiedere al concessionario l'incremento o il decremento, alle stesse condizioni, fino a concorrenza di un quinto del quantitativo contrattuale, ai sensi della normativa vigente (rif.: art. 311 D.P.R. 207/2010 sino ad abrogazione dello stesso);
2. i committenti, qualora ne ricorrano i presupposti, si riservano altresì di chiedere la ripetizione dei contratti ai sensi del comma 5 art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016;

Con riferimento alla fase esecutiva dei contratti:

1. ciascun committente stipulerà un contratto di concessione autonomamente con l'aggiudicatario;
2. il quantitativo e la tipologia di distributori automatici, sarà compiutamente individuato nei singoli contratti redatti dai committenti;
3. la tipologia di prodotti da inserire all'interno dei distributori automatici sarà concordata tra aggiudicatario e enti committenti, secondo quanto dettagliato nel Capitolato e relativi allegati;
4. i prezzi dei prodotti per tutti gli utenti sono individuati nell'**allegato B**);
5. il valore della concessione per ogni singolo distributore sarà determinato dall'offerta al rialzo sul canone quinquennale posto a base d'asta, per ciascun lotto, presentata in sede di gara di cui all'**allegato 3**), moltiplicato per il numero di distributori previsti dal contratto.

Art. 2 - Durata della concessione

La durata di ogni singolo contratto per la concessione del servizio in questione è di 60 (sessanta) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso da parte dell'aggiudicatario con facoltà di recesso, per entrambe le parti, con preavviso di 120 gg. A seguito di aggiudicazione dei lotti, gli enti committenti stipuleranno autonomamente il contratto, a far tempo dalla data di relativa efficacia dell'aggiudicazione per tutto il periodo contrattuale, fermo restando alla scadenza, eventuale prosecuzione ai sensi del comma 11 art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e, comunque, sino ad aggiudicazione di nuova procedura di concessione. In tal caso il gestore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto per canone e prezzi, patti e condizioni pattuiti in sede di gara.

Art. 3 Luogo di esecuzione dei contratti

Il luogo di esecuzione delle prestazioni contrattuali è presso le sedi ed uffici dei committenti come meglio specificato nell'**allegato B**). L'elenco delle sedi e degli uffici, riportato in tale allegato è fornito a titolo indicativo e potrà subire variazioni che saranno comunicate con riferimento a ciascun contratto di concessione.

Art. 4 – Canoni a base d'asta

Il corrispettivo per le prestazioni contrattuali relative ai singoli contratti di concessione conclusi dal concessionario con i committenti, è composto da:

1. il canone di concessione dovuto dal concessionario ai committenti per tutto il periodo di validità ed efficacia del contratto di concessione (vd. tabella 2 che segue);



2. i compensi derivanti dalla vendita di alimenti e bevande mediante i distributori automatici posti presso le sedi e gli uffici dei committenti, spettanti in esclusiva a ciascun gestore.

Nell'**allegato A**) per ciascun lotto, sono riportate le basi d'asta unitarie relative ai canoni annuali/quinquennali di concessione per la gestione di distributori automatici.

I concorrenti saranno tenuti a proporre offerta al rialzo sulla base d'asta stabilita dai committenti. Le categorie di prodotti che saranno erogati mediante i distributori automatici sono invece riportate nell'**allegato B**) di ciascun lotto, ove sono indicati i prezzi unitari per prodotto che resteranno fissi ed invariati per tutto il periodo contrattuale. Si precisa che le basi d'asta relative ai canoni di concessione sono da intendersi al netto di IVA, mentre quelle relative ai prodotti sono inclusive di IVA, da intendersi quindi come prezzo al pubblico.

TABELLA 2

LOTTI	Canoni a base d'asta per 60 mesi in € oltre IVA
LOTTO 1 IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori (capofila)	735.000,00
LOTTO 2 IRCCS San Matteo di Pavia	1.260.000,00
LOTTO 3 ASST Melegnano	1.575.000,00
LOTTO 4 ASST Monza	1.980.180,00
LOTTO 5 IRCCS Policlinico Cà Granda di Milano	2.205.000,00
LOTTO 6 ASST Pini - CTO	900.000,00
LOTTO 7 ASST Milano Nord	1.037.500,00
LOTTO 8 IRCCS Neurologico Besta	475.000,00
LOTTO 9 ASST Fatebenefratelli Sacco	3.080.000,00
LOTTO 10 ASST Grande Ospedale Metropolitano Presidio Niguarda	671.000,00
LOTTO 11 ASST Grande Ospedale Metropolitano Presidio Niguarda Sedi Territoriali	102.000,00
<i>Totale</i>	14.020.680,00

Gli oneri per la sicurezza sono pari a 0,00 non essendo stati individuati rischi di natura interferenziale (cfr. art. 35 del capitolato tecnico).

Il totale complessivo offerto dovrà essere comprensivo di tutto quanto previsto dagli atti di gara nonchè degli oneri per la sicurezza a carico della ditta offerente, che dovranno essere indicati specificatamente.

Art. 5 – Aggiudicazione

L'affidamento della concessione in oggetto, verrà accordato alla ditta che, avendo tutte le caratteristiche tecniche richieste, avrà offerto per ogni lotto il contributo complessivo quinquennale unico e forfettario più alto che, comunque, **non potrà, pena l'esclusione dalla gara, essere pari o inferiore alla base d'asta di cui all'Allegato B) per ciascun lotto.**

Ciascun offerente, in possesso dei requisiti di cui all'art. 12 del presente Disciplinare, potrà presentare offerta per uno o più lotti.

Non si procederà ad alcun rilancio sul contributo proposto.



I prezzi di vendita al pubblico, che dovranno rimanere inalterati per tutta la vigenza contrattuale, fatta salva l'applicazione dell'art. 165 del D.Lgs. 50/2016, sono indicati negli allegati relativi ai lotti di competenza. Tale contributo verrà applicato per ogni nuovo distributore che venga installato successivamente all'indizione della gara.

Il gestore potrà richiedere la sostituzione dei prodotti offerti con prodotti di qualità equivalente o superiori a quelli offerti in sede di gara senza alcuna variazione dei prezzi. In tal caso dovrà darne preventiva comunicazione ai contraenti, i quali si riservano la facoltà di valutare i nuovi prodotti offerti e di non accettare le modifiche proposte laddove non le ritenga in linea con le prescrizioni indicate nel presente Disciplinare e con quanto offerto in sede di gara.

Art. 6 – Depositi cauzionali provvisori

I concorrenti dovranno costituire, per ciascun lotto a cui intendono partecipare, apposita garanzia a corredo dell'offerta, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93 del D.Lgs. 50/2016. Si riporta la tabella riferita all'aliquota del 2% calcolata sul canone base d'asta per ogni lotto e la relativa riduzione del 50% per il solo possesso ISO 9000, fermo restando le ulteriori riduzioni previste dal suddetto articolo qualora i concorrenti siano nelle condizioni di produrre le ulteriori certificazioni previste dal comma 7.L'offerta è altresì corredata, **a pena di esclusione**, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

TABELLA 3

LOTTI	CANONE A BASE D'ASTA	Importo 2% del valore canone	Importo per possesso ISO 9000 (riduzione 50%)
1) IRCCS INT	735.000,00	14.700,00	7.350,00
2) IRCCS San Matteo di Pavia	1.260.000,00	25.200,00	12.600,00
3) ATTS Melegnano	1.500.000,00	30.000,00	15.750,00
4) ATTS Monza	1.980.180,00	39.600,00	19.800,00
5) IRCCS Policlinico Cà Granda di Milano	2.205.000,00	44.100,00	22.050,00
6) ATTS Pini - CTO	900.000,00	18.000,00	9.000,00
7) ATTS Milano Nord	1.037.500,00	20.750,00	10.375,00
8) IRCCS Neurologico Besta	475.000,00	9.500,00	4.750,00
9) ATTS Fatebenefratelli - Sacco	3.080.000,00	61.600,00	30.800,00
10) ATTS Grande Ospedale Metropolitano Presidio Niguarda	671.000,00	13.420,00	6.710,00
11) ATTS Grande Ospedale Metropolitano Presidio Sedi Territoriali	102.000,00	2.040,00	1.020,00

Art. 7 Sopralluoghi

Le ditte interessate alla partecipazione, sono invitate ad effettuare un sopralluogo per tutti i lotti **ad eccezione del lotto 6 (ATTS Pini – CTO)**, presso i locali degli enti committenti interessati dal



servizio, al fine di prendere visione diretta della situazione esistente, contattando i referenti indicati nella Tabella 4.

Il sopralluogo dovrà essere eseguito da un rappresentante, direttore tecnico o dipendente dell'impresa, munito di un documento di identità valido; questi dovrà concordare la data e l'ora della visita di sopralluogo con i seguenti referenti sulla base del lotto di interesse:

TABELLA 4

LOTTI	CONTATTI PER SOPRALLUOGO	OBBLIGATORIO
LOTTO 1 IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori (capofila)	Sig. Giulio Ciancia – SS Economato e Logistica– tel. 02/23902224 mail: giulio.ciancia@istitutotumori.mi.it	SI
LOTTO 2 IRCCS San Matteo di Pavia	Dr.ssa Simona Tripaldi,tel. 0382/503383 mail:s.tripaldi@smatteo.pv.it	SI
LOTTO 3 ASST Melegnano	dorotea.basani@asst-melegnano-martesana.it – tel. 02 9805 8743	SI
LOTTO 4 ASST Monza	UOC Gestione Acquisti ed Economato Tel. 039/2339750 -9715	SI
LOTTO 5 IRCCS Policlinico Cà Granda di Milano	UOC Approvvigionamenti – dott. Giorgio Riccardo Ruscica – tel 02/5503.3152	SI
LOTTO 6 ASST Pini - CTO		NO
LOTTO 7 ASST Milano Nord	Sig. Veronica Urso - tel.02/57995070 - e-mail:veronica.urso@asst-nordmilano.it	SI
LOTTO 8 IRCCS Neurologico Besta	Sig. Perovelli Daniele . tel. 02/23942532 daniele.perovelli@istituto-besta.it	SI
LOTTO 9 ASST Fatebenefratelli - Sacco	Ospedale Fatebenefratelli: Sig. Dario Volpe – tel. 02/63634204; Ospedale Sacco: Sig.ra Patrizia Sartorelli – tel. 02/39042739; Ospedale Buzzi: Sig. Vittorio Lardinelli – tel 02/57996349	SI
LOTTO 10 ASST Grande Ospedale Metropolitano Presidio Niguarda	S.C. Edile e Impianti: Geom. Luigi Palladio, tel. 02/64442285	SI
LOTTO 11 ASST Grande Ospedale Metropolitano Presidio Sedi Territoriali	S.C. Edile e Impianti: Geom. Luigi Palladio, tel. 02/64442285	SI

Il sopralluogo dovrà essere effettuato esclusivamente nelle date e orari che verranno concordati, previa fissazione di appuntamento telefonico, dalle ore 9.30 alle ore 16.00.

Il sopralluogo è condizione di ammissibilità alla gara e potrà essere effettuato solo prima del termine fissato per la scadenza di presentazione delle offerte. L'effettuazione del sopralluogo e la presentazione dell'offerta equivalgono ad ogni effetto alla dichiarazione:

- di aver acquisito la perfetta conoscenza dei luoghi
- di avere accertato le condizioni di viabilità, di accesso e le condizioni delle aree su cui dovrà essere espletato il servizio
- di aver acquisito tutti gli elementi necessari ai fini della redazione della proposta in piena aderenza alle caratteristiche tecniche previste dal capitolato tecnico



- di ritenere la proposta presentata congrua sia in riferimento all'offerta economica

Al termine della visita verrà rilasciata apposita attestazione di avvenuto sopralluogo (per tutti i lotti ad eccezione del lotto 6 ATTS Pini – CTO) vd. All. n. 2 Sopralluogo.

In caso di ATI o consorzio, effettuerà il sopralluogo la ditta mandataria o incaricata (mediante apposita delega dei deleganti) la quale dovrà informare tutte le mandanti/consorziate sullo stato di fatto dei luoghi interessati. In caso di A.T.I. costituenda sarà sufficiente che una sola ditta del raggruppamento effettui il sopralluogo.

Art. 8 Motivi di esclusione

Ai fini delle disposizioni di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, costituisce motivo di esclusione:

1. la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

2. la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88,



comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;

3. L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora:

- a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
- b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi



rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.



7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

Nei casi di mancanza, incompletezza ed irregolarità essenziale delle su richiamate dichiarazioni sostitutive, la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 83 comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, è stabilita nella misura non inferiore all'1*1000 e non superiore all'1*100 di ciascun lotto al quale si intende partecipare (vedi tabella 5).



TABELLA 5

LOTTI	SANZIONE SOCCORSO ISTRUTTORIO
LOTTO 1 IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori (capofila)	735,00
LOTTO 2 IRCCS San Matteo di Pavia	1.260,00
LOTTO 3 ATTS Melegnano	1.575,00
LOTTO 4 ATTS Monza	1.980,18
LOTTO 5 IRCCS Policlinico Cà Granda di Milano	2.205,00
LOTTO 6 ATTS Pini - CTO	900,00
LOTTO 7 ATTS Milano Nord	1.037,50
LOTTO 8 IRCCS Neurologico Besta	475,00
LOTTO 9 ATTS Fatebenefratelli - Sacco	2.793,00
LOTTO 10 ATTS Grande Ospedale Metropolitano Presidio Niguarda	287,00
LOTTO 11 ATTS Grande Ospedale Metropolitano Presidio Sedi Territoriali	102,00

La Fondazione assegnerà all'offerente il termine non superiore a dieci giorni decorrenti dalla data di spedizione della comunicazione che verrà inviata via mail con posta certificata, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, secondo le modalità previste dal comma 9 dell'art. 83 del D. Lgs. 50/2016.

La Fondazione determinerà, invece, l'esclusione dalla gara nel caso in cui:

1. offerta economica da sistema:

- ✓ non sia firmata digitalmente;
- ✓ non sia leggibile per file "corrotto" o "deteriorato", a causa di errore dell'offerente

Inoltre:

- Non saranno ammesse offerte condizionate, o espresse in modo indeterminato o con un semplice riferimento ad altra offerta, pena l'esclusione dalla gara.
- In ossequio al principio di buon andamento e al principio della par condicio fra i concorrenti, ciascun offerente dovrà indicare una sola offerta in aumento e non saranno ammesse offerte alternative ai sensi del comma 4 dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016, pena l'esclusione dalla gara.
 - Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive alternative o espresse in diminuzione rispetto ai canoni posti a base di gara;
 - In ossequio al principio della massima concorrenzialità e comunque nel rispetto della par condicio tra i concorrenti, la Fondazione si riserva la facoltà di invitare le imprese concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016.
 - Non è ammessa la contemporanea partecipazione da parte di imprese, sia singolarmente che in riunione temporanea con altre imprese partecipanti, in più di un raggruppamento temporaneo.



- La Fondazione si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida per ciascun lotto.
- La Fondazione con provvedimento motivato da pubblico interesse, si riserva la facoltà di modificare, sospendere, revocare la presente procedura e di non procedere all'aggiudicazione senza pretese e diritti di sorta da parte dei partecipanti
- La Fondazione può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95 comma 12 D.Lgs. n. 50/2016.
- La Fondazione si riserva la facoltà di revocare la gara e di recedere dal contratto qualora, nelle more dello svolgimento della procedura di gara ovvero durante l'esecuzione del contratto, ARCA (Centrale Regionale Acquisti) o Consip spa attivino una convenzione per una fornitura corrispondente a quella oggetto di affidamento; in ogni caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi o altro.
- L'aggiudicazione di ogni lotto diverrà definitiva con l'adozione di apposito provvedimento della Fondazione capofila.
- La Fondazione disporrà quanto previsto dall'art. 80 comma 12, ove ne ricorra il caso, riservandosi la possibilità di affidare il servizio all'impresa che segue in graduatoria, con addebito delle maggiori spese sostenute;
- La stipula dei singoli contratti sarà subordinata all'esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e di quanto previsto dall'art. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016.
- La Fondazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della fornitura per mutate esigenze di servizio e/o motivi di interesse pubblico, senza che dalla mancata aggiudicazione possano derivare pretese o diritti di sorta.
- Nel caso in cui anche una sola delle dichiarazioni rilasciate dall'aggiudicatario non risponderà al vero, la Fondazione disporrà la revoca dell'aggiudicazione riservandosi fin d'ora la possibilità di affidare la fornitura alla società che segue in graduatoria, addebitando il minor introito della fornitura alla ditta esclusa nonché di inoltrare denuncia all'Autorità competente.

Art. 9 Modalità di partecipazione

L'intera procedura sarà espletata con la piattaforma telematica per l'e-Procurement di Regione Lombardia, Sintel.

Per le indicazioni per la registrazione e la qualificazione e tutto ciò che attiene all'operatività sulla piattaforma, far riferimento all'Allegato "**Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL**".

I concorrenti sono invitati a connettersi al sistema entro un termine adeguato rispetto all'articolazione delle fasi descritte per la sottomissione delle offerte.

Per partecipare alla procedura di gara, gli operatori economici interessati dovranno identificarsi sul sistema informatico di acquisto della Regione Lombardia (Sintel) accessibile all'indirizzo www.arca.regione.lombardia.it, dove sono specificate le modalità di registrazione dei fornitori al suddetto sistema.



Una volta ottenuta l'abilitazione potranno procedere con la qualificazione presso questa Fondazione per la categoria merceologica **33141000-0**.

L'invito conterrà le indicazioni riguardanti le tempistiche della presente procedura nonché il link al sito della piattaforma SINTEL.

In particolare, la partecipazione alla presente procedura si articola nell'inserimento dei dati e delle informazioni relative ai requisiti di ordine generale di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa e dell'offerta economica dell'impresa offerente, secondo le indicazioni riportate sulla piattaforma SINTEL.

La Fondazione avrà la facoltà di sospendere o rinviare la procedura di gara qualora, nel corso della negoziazione, si verificassero anomalie nel funzionamento dell'applicativo o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso a Sintel, o che impediscano di formulare l'offerta.

In caso di necessità di supporto tecnico e operativo per la registrazione, abilitazione imprese, espletamento delle gare sulla piattaforma SinTel e per segnalare errori o anomalie, è disponibile il numero verde: **800 116 738**, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.00 sabato dalle 8.00 alle 14.00.

Art. 10 Comunicazioni della procedura

Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara, fino all'aggiudicazione provvisoria, avverranno, di regola, per via telematica, attraverso l'apposito spazio all'interno di Sintel denominato "*Comunicazioni della procedura*" assegnato all'offerente al momento della registrazione al Sistema ed accessibile mediante le chiavi di accesso riservate all'offerente. L'offerente, con la richiesta di registrazione al Sistema, si impegna a verificare costantemente e tenere sotto controllo la propria area riservata all'interno di Sintel.

Le medesime comunicazioni possono anche essere inviate per posta elettronica, all'indirizzo dichiarato dall'offerente al momento della registrazione: Sintel utilizza per le comunicazioni una casella di Posta Elettronica Certificata (di seguito anche solo PEC), ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, del D.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68 e del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Nel caso in cui l'indirizzo di posta elettronica indicato dall'offerente quale proprio recapito telematico non sia una casella di Posta Elettronica Certificata, l'offerente è tenuto ad accertarsi che le misure di sicurezza adottate dal proprio fornitore di servizi di posta elettronica non impediscano la ricezione di messaggi di PEC.

In ogni caso, l'offerente con la presentazione dell'offerta elegge il proprio domicilio per il ricevimento delle comunicazioni relative alla procedura. Le comunicazioni inerenti la procedura potranno, pertanto, essere inviate ad uno soltanto o più dei recapiti del fornitore, a scelta e discrezione delle Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, con le seguenti modalità:

- **l'apposita area "*Comunicazioni della procedura*"**
- **la casella di posta elettronica indicata al momento della Registrazione**
- **la casella di posta elettronica dichiarata nell'offerta**
- **il numero di fax**
- **il proprio indirizzo di sede legale**



Il concorrente dichiara di avere costantemente sotto controllo ciascuno dei suddetti recapiti. Il momento, data ed orario, di invio delle comunicazioni effettuate attraverso Sintel sono determinate dalle registrazioni di sistema (log), in conformità a quanto previsto dal D.P.R. n. 101/2002.

Art. 11 Richiesta di informazioni e chiarimenti

Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull'oggetto e sugli atti della procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di essa possono essere presentate in lingua italiana e trasmesse a Fondazione IRCCS "ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI" per mezzo della funzione "Comunicazioni della procedura" presente sulla piattaforma Sintel e, in via alternativa, con comunicazione diretta a: segreteria.contrattiegare@istitutotumori.mi.it (tel. 02/23902794) **entro almeno 7 giorni lavorativi** antecedenti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Relativamente alla funzionalità della piattaforma SINTEL si invita a contattare **l'Help Desk al numero verde 800.116.738.**

Le risposte ai quesiti più significativi verranno pubblicate sul sito internet della Fondazione, unitamente ad eventuali precisazioni sulla documentazione di gara.

In considerazione di quanto sopra, si invitano le imprese a voler consultare periodicamente il sito della Fondazione.

Art. 12 Requisiti di partecipazione

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016, purché in possesso dei requisiti richiesti dal presente disciplinare e dal bando di gara.

Ciascun offerente deve soddisfare le seguenti condizioni, pena esclusione dalla partecipazione alla gara compilando l'allegato 1 "Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE)".

Sono ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici di cui all'art. 45 D.Lgs. n. 50/2016 (in caso di R.T.I. o Consorzi si veda quanto stabilito nel documento "Elementi integrativi della domanda di partecipazione").

I requisiti minimi che le imprese devono possedere per la partecipazione alla gara sono i seguenti:

Situazione giuridica:

1. assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; in caso di Consorzio o R.T.I. si rinvia all'art. 47 e 48 del D. Lgs. 50/2016;
2. iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza per attività inerenti l'oggetto del presente appalto di cui al comma 3, art. 83 del D. Lgs. 50/2016

capacità economica e finanziaria comprovata da:

3. partecipazione ad un solo lotto: aver realizzato negli ultimi tre esercizi, in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, un fatturato globale, IVA esclusa, almeno pari al doppio del canone annuo a base d'asta (a titolo esemplificativo per la



partecipazione al 1^a lotto il valore della referenza non potrà essere inferiore a € 294.000,00 oltre IVA);

4. partecipazione a più lotti: aver realizzato negli ultimi tre esercizi, in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, un fatturato globale, IVA esclusa, almeno pari al doppio del canone annuo a base d'asta del lotto con canone a base d'asta più alto tra quelli a cui si partecipa;
5. idonee dichiarazioni bancarie o, in alternativa, comprovata copertura assicurativa per i rischi professionali.

capacità tecniche e professionali: comprovata da:

6. elenco delle principali concessioni avente analogo oggetto della presente gara, effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati;
7. compilazione di quanto previsto nel modello DGUE – Parte IV: Criteri di selezione – punto C.

Art. 13 Modalità di formulazione dell'offerta

L'offerta dovrà pervenire a mezzo piattaforma Sintel presso la s.c. Provveditorato della Fondazione IRCCS "Istituto Nazionale dei Tumori"

All'offerente verrà richiesto, a mezzo piattaforma Sintel, il canone complessivo offerta per il servizio di concessione di cui sopra.

Le imprese che partecipano alla gara dovranno inserire nel sistema la propria offerta, **entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 20/09/2016**.

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse a Fondazione IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI in formato elettronico attraverso la piattaforma Sintel. La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata di Sintel, che consentono di predisporre:

- documentazione amministrativa
- offerta economica

Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, l'offerta dovrà essere inviata attraverso Sintel. Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su Sintel non comporta l'invio dell'offerta alla Stazione Appaltante. L'invio dell'offerta avverrà soltanto mediante l'apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su Sintel della documentazione che compone l'offerta. L'offerente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da Sintel per procedere all'invio dell'offerta. Sintel darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell'offerta.

Sintel consente di salvare la documentazione di offerta redatta dall'offerente, interrompere la redazione dell'offerta e riprenderla in un momento successivo.



Il Manuale d'uso per il Fornitore e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell'offerta.

Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull'utilizzo di Sintel è possibile contattare **l'Help Desk al numero verde 800.116.738**, come riportato nella precedente sezione.

Documentazione amministrativa

L'offerente dovrà inserire la documentazione amministrativa di seguito elencata allegata in un unico file ".Zip" (o equivalente) nell'apposito campo "requisiti amministrativi".

Ciascun file prodotto dovrà essere, a pena di esclusione, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'Impresa o procuratore mentre non è necessario firmare digitalmente il file .zip che li raccoglie. Per ciascun soggetto firmatario dovrà inoltre essere allegata copia del documento di identità del sottoscrittore.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 9 dell'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 l'offerente che vi ha dato causa sarà obbligato al pagamento, in favore della Fondazione della sanzione pecuniaria pari all'uno per mille della base d'asta per ciascun lotto (vd. Tabella 5).

L'offerente entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta, ha la possibilità di integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo l'offerente sarà escluso dalla gara.

La documentazione richiesta è la seguente:

- a) copia scansionata del modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE) – Allegato 1- in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione alla gara di cui all'art. 12 del presente disciplinare che dovrà essere presentato, a seconda del soggetto economico partecipante (Impresa singola, RTI, Consorzio). Il modello compilato e sottoscritto dal legale rappresentante dell'Impresa o procuratore (andrà allegata copia, conforme all'originale, della relativa procura), ai sensi del DPR n. 445/2000, dovrà essere corredato da copia del documento di identità del sottoscrittore.

La/e dichiarazione/i di cui sopra dovrà/anno riportare le informazioni relative al possesso dei requisiti di **Capacità tecnico/professionale di cui all'art. 12.**

Tale requisito in caso di RTI e Consorzio dovrà essere posseduto dal soggetto raggruppato inteso nel suo complesso.

Al fine di velocizzare la tempistica della gara si invita la/e ditta/e concorrente ad inserire nella "Documentazione Amministrativa" la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità economica e tecnica-professionale di cui sopra.

Si precisa che il mancato inserimento nel plico della documentazione comprovante i requisiti di capacità tecnica-professionale di cui sopra, non è causa di esclusione.



- b) Dichiarazione resa dal Legale Rappresentante dell'Impresa o suo Procuratore corredata da copia del documento di identità del sottoscrittore (in caso di RTI dai legali rappresentanti o procuratori dell'impresa capogruppo, in caso di Consorzio dal legale rappresentante o procuratore del Consorzio considerato nel suo complesso) recante l'indicazione dei lotti per i quali il concorrente presenta offerta (Allegato 10) senza l'indicazione dei prezzi che se riportati determineranno l'esclusione dalla gara;
- c) Documentazione a dimostrazione della capacità finanziaria ed economica da fornirsi mediante produzione di copia scansionata e firmata digitalmente di dichiarazione di almeno due Istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, resa sotto forma di attestazione indirizzata alla Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, con specifico riferimento all'oggetto dell'appalto, ai sensi dell'art. 172 del D.lgs 50/2016.
- d) copia scansionata e firmata digitalmente (**dal soggetto firmatario dell'offerta e dall'istituto che emette la garanzia**) della garanzia provvisoria, pari al 2% dell'importo complessivo a base d'asta (vd. Tabella 3 importi per singolo lotto) da presentarsi ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs 50/2016, a mezzo di polizza fideiussoria rilasciata da Istituto autorizzato, legittimato ad emettere fideiussione per la tipologia e l'importo richiesto, secondo le norme vigenti.

In alternativa la garanzia provvisoria potrà essere prodotta in originale e dovrà pervenire presso la s.c. Provveditorato della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori – Via Venezian n. 1-20133 Milano, **entro e non oltre il termine perentorio di presentazione dell'offerta** (in quest'ultimo caso si invita la società offerente a darne evidenza all'interno della documentazione amministrativa caricata attraverso la piattaforma Sintel).

La polizza dovrà contenere, le seguenti clausole:

- operatività a semplice richiesta della Fondazione;
- versamento della somma garantita entro 15 gg. dalla richiesta;
- espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione ex art. 1944 c.c.;
- rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2 Cod. civ.
- durata non inferiore a 180 giorni dalla scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte.

Ai sensi del comma 7 art. 93 D.Lgs. 50/2016, l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento(CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del



regolamento(CE)n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1oun'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Seivice Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

Qualora la ditta sia in possesso di una o più delle certificazioni suddette, è tenuto a produrne copia, contestualmente alla cauzione, e specifica dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, di conformità all'originale.

Tale garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto.

- e) copia scansionata e firmata digitalmente della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 93 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, recante l'impegno di un fideiussore a rilasciare, in caso di affidamento, la garanzia fideiussoria, con le modalità di cui all'art. 103 del citato decreto.

Nel caso di partecipazione alla gara di un costituendo raggruppamento d'impres, l'impegno deve essere necessariamente prestato sia per l'impresa capogruppo designata, sia per la/e mandante/i, ossia a tutte le imprese associande; in caso di Consorzio l'impegno deve essere necessariamente prestato al Consorzio considerato nel suo complesso.

- f) copia scansionata del patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali (allegato n. 9) che dovrà essere datato e firmato dal Legale rappresentante o procuratore. Il documento dovrà essere altresì firmato digitalmente;

Per i Consorzi o i raggruppamenti temporanei l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o al consorzio;

- g) documentazione relativa ad eventuale avvalimento o subappalto di cui all'allegato 1 "Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE)".
- h) copia scansionata e firmata digitalmente della ricevuta dell'avvenuto pagamento del contributo di partecipazione alla gara in ragione del importo quinquennale a favore dell'ANAC secondo le modalità di seguito descritte.

Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura devono versare il



contributo per ogni lotto partecipato, nella misura prevista dall'art. 2 della deliberazione 5 marzo 2014, entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte prevista dal presente disciplinare e capitolato d'oneri.

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi online, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo "Servizio di Riscossione" raggiungibile dalla homepage sul sito web dell'Autorità (www.anticorruzione.it), sezione "Contributi in sede di gara" oppure sezione "Servizi".

L'utente iscritto per conto dell'operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale l'operatore economico rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni a video oppure l'emanando manuale del servizio.

A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all'offerta, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile online sul "Servizio di Riscossione";

- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> e' disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te". A partire dal 1° maggio 2010 è stata attivata la voce "contributo AVCP" tra le categorie di servizio previste dalla ricerca.

Il mancato pagamento del suddetto contributo costituisce **causa di esclusione** dalla gara.

g) attestato del sopralluogo qualora previsto per la partecipazione del lotto di interesse;

→ **Documentazione tecnica**

L'offerente dovrà allegare la seguente documentazione tecnica in un unico file ". Zip" (o equivalente) nell'apposito campo "requisiti tecnici" (2° step del percorso guidato "invia offerta") presente all'interno dell'interfaccia.

Ciascun file dovrà essere, a pena di esclusione firmato digitalmente.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese e Consorzi ordinari la documentazione tecnica dovrà essere firmato digitalmente da tutti i partecipanti.

Il file relativo alla documentazione tecnica è dato dalla documentazione attestante l'attuazione delle procedure di autocontrollo atte a garantire la sicurezza dei prodotti, sulla base del sistema HACCP previsto dal D.Lgs. 193/07 "Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore" che abroga il



D. Lgs. 155/97;

La documentazione suddetta non sarà oggetto di alcuna attribuzione di punteggi ma dovrà comunque essere esauriente e completa, nonché conforme a quanto richiesto nel capitolato e negli allegati tecnici.

→ **Offerta economica**

L'offerta economica, distinta per singolo lotto, dovrà pervenire esclusivamente a mezzo piattaforma Sintel (3° step del percorso guidato "invia offerta", presente nell'interfaccia). Ciascun file dovrà essere firmato digitalmente. In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese e Consorzi ordinari l'offerta economica dovrà essere firmato digitalmente da tutti i partecipanti.

L'offerente dovrà inserire in Sintel l'importo riferito al canone complessivo offerto per la concessione del servizio oltre IVA per tutto il periodo contrattuale, utilizzando il modello ad hoc relativo ad ogni singolo lotto, oltre agli oneri di sicurezza IVA esclusa a carico della ditta offerente (all. 3).

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese e consorzi ordinari non ancora costituiti l'offerta dovrà essere firmata digitalmente da tutti i partecipanti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio e contenere, altresì, l'impegno che - in caso di aggiudicazione della gara - gli stessi soggetti si conformeranno alla disciplina prevista al comma 8 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016.

Per favorire lo snellimento dell'iter procedurale le ditte offerenti potranno presentare in tale sede (offerta economica) le giustificazioni a corredo dell'offerta di cui all'art. 97, comma 5 D.Lgs n. 50/2016 attraverso la presentazione di una relazione analitica contenente gli elementi costitutivi dell'offerta presentata e recante le giustificazioni relative alle voci di prezzo e gli altri elementi di valutazione dell'offerta medesima.

Si precisa che:

- Il canone offerto dovrà essere valido per tutta la durata contrattuale;
- Gli importi dichiarati dovranno essere comprensivi di tutto quanto previsto dal disciplinare di gara e capitolato tecnico e degli oneri per la sicurezza a carico della ditta offerente, che dovranno essere indicati specificatamente;
- In caso di discordanza tra gli importi unitari riportati nel sopra citato elenco e il totale complessivo sarà preso in considerazione il valore più vantaggioso per gli enti committenti.
- Nel caso di documentazione sottoscritta da parte di procuratore del legale rappresentante andrà allegata alla stessa copia, conforme all'originale, della relativa procura.
- L'offerta dovrà avere una validità di 180 gg. dalla scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte.



L'aggiudicazione diverrà definitiva con l'adozione di apposito provvedimento della Fondazione capofila.

Art. 14 - Disposizioni per RTI e Consorzi

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio, pena l'esclusione delle offerte.

I consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs n. 50/2016 sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre: ad essi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla presente gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia l'impresa consorziata. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

In caso di RTI e/o Consorzi ordinari di cui all'art. 45 comma 2 lett.d) ed e) del D.Lgs. n. 50/2016 dovrà essere riportata l'indicazione delle Imprese a cui sarà demandata l'esecuzione del servizio in caso di affidamento, specificando le parti che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati nonché dichiarazione l'impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo, ai sensi dell'art. 48 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, come indicato dal modello predisposto allegato al presente disciplinare. Se già costituiti allegare mandato con rappresentanza.

In caso di Consorzio, inoltre, dovrà essere allegato all'interno della Documentazione amministrativa lo statuto e copia dell'atto costitutivo.

Requisiti di partecipazione

Requisiti di idoneità morale

I Requisiti di idoneità morale del presente disciplinare dovranno essere posseduti da tutti gli operatori economici che parteciperanno alla procedura in forma congiunta.

Requisiti di capacità tecnica

I requisiti di capacità tecnica e professionale dovranno essere posseduti cumulativamente dai soggetti componenti dei raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi di cui all'art. 47 del D.Lgs. n. 50/2016.

A pena di esclusione, i soggetti riuniti in raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi ordinari dovranno possedere tali requisiti in misura pari o superiore a quella che nei relativi allegati sarà indicata quale percentuale di esecuzione della prestazione che effettivamente ogni singola impresa intende svolgere, rimanendo le imprese stesse solidalmente responsabili nei confronti dell'Amministrazione. E' necessario che la composizione copra complessivamente il 100% della prestazione.

Il Consorzio di Cooperative ed il Consorzio stabile, nel mod. "Dichiarazione di partecipazione Consorzi" - devono dichiarare se intendano svolgere la prestazione in proprio e/o intendano affidarla ad alcune consorziate. Nel caso in cui il Consorzio di Coop. o Consorzio stabile non intendano svolgere direttamente la prestazione, le consorziate indicate quali esecutrici dello stesso dovranno dichiarare il possesso dei requisiti di idoneità morale di cui all'art. 80 del DLgs 50/2016.



Art. 15 Avvalimento

Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 l'impresa può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (in tal caso utilizzare modello allegato 11) da inserirsi tra la **documentazione amministrativa**.

Non è consentito, **a pena di esclusione**:

- che più concorrenti si avvalgano della stessa impresa ausiliaria
- che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti

In tal caso l'impresa offerente deve uniformarsi a tutto quanto previsto all'art. 89 sopra citato: l'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso l'offerente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente l'offerente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude l'offerente e scade la garanzia. L'offerente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell'offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

L'offerente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico degli offerenti si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

In caso di avvalimento l'impresa ausiliaria dovrà compilare, a pena di esclusione, l'allegato 1 "Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE)".

Art. 16 - Subappalto e modifiche dei contratti durante il periodo di efficacia

Ferma restando la disciplina di cui all'articolo 30 del D. Lgs. 50/2016, alle concessioni in materia di subappalto si applica l'art. 174 del D.Lgs. n. 50/2016. Si precisa che l'impresa offerente dovrà indicare le parti della concessione che si intendono eventualmente subappaltare a terzi (Allegato 12) da inserirsi tra la **documentazione amministrativa**.

Si precisa, altresì, che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 30% dell'importo contrattuale. Si rinvia all'art. 175 "Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia" per le ipotesi di modifica dei contratti durante il periodo di vigenza del contratto.



Art. 17 Stipulazione del contratto

La Fondazione provvederà alle verifiche post-aggiudicazione al fine della stipula dei singoli contratti da parte di ogni committente, con le modalità previste dagli artt. 32 e 33, del D.Lgs. n. 50/2016.

A seguito del provvedimento di aggiudicazione, e prima della stipula di ogni contratto, la ditta risultata aggiudicataria dovrà presentare entro 30 giorni dalla data di ricezione della lettera di aggiudicazione agli enti committenti:

- deposito cauzionale con le modalità di cui al presente disciplinare;
- polizza di Responsabilità Civile con le modalità di cui al presente disciplinare.

I rapporti contrattuali dovranno conformarsi, a pena di nullità degli stessi, alle disposizioni relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217 legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza.

Qualora la/e ditta/e aggiudicataria/e si rifiuti/no di sottoscrivere anche uno solo dei contratti, potrà essere disposta la revoca dell'aggiudicazione. L'appalto potrà essere aggiudicato ad altra ditta in base alla graduatoria di gara.

Nel caso di revoca dell'aggiudicazione si procederà all'incameramento della cauzione provvisoria e ad addebitarla alla ditta inadempiente con eventuali altri costi sostenuti e/o danni subiti.

Art. 18 - Spese contrattuali e registrazione

I contratti sono soggetti a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 1/b parte 2^a del D.P.R. 131/1986, con oneri a carico dell'aggiudicatario.

Le spese contrattuali di copia, bollo ed eventuale registrazione nonché le spese di esecuzione del contratto ed ogni altro eventuale onere tributario ad eccezione dell'IVA sono a totale carico dell'aggiudicatario.

Art. 19 - Spese di pubblicazione

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 34, comma 35, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 (convertito con Legge 17 dicembre 2012 n. 221) e dall'art. 216, c. 11, Dlgs n. 50/2016, l'aggiudicatario provvederà a rimborsare alla Fondazione le spese sostenute per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'art. 66 del D.Lgs. n. 163/2006, nel testo vigente fino al 31/12/2016, entro 60 giorni dall'aggiudicazione (GURI e quotidiani).

Art. 20 – Fatturazione

Il canone mensile che il concessionario corrisponderà agli enti committenti per ogni distributore automatico installato, sarà quello che risulterà dall'offerta economica di gara, che non potrà essere, pena l'esclusione dalla gara, comunque pari o inferiore alla rispettiva base d'asta e riferita a ciascun lotto.



Tali somme, **che saranno versate con cadenza trimestrale** previa fatturazione emessa da ciascun committente, sono dovute per l'occupazione continuativa dei locali, per i consumi di energia elettrica, di acqua, riscaldamento, ecc.

Il gestore si impegna ad effettuare il pagamento dei suddetti **canoni entro 30 giorni data fattura, e il mancato pagamento darà luogo all'applicazione degli interessi moratori ai sensi del D.Lgs. 231/2002, con riserva dei committenti di applicazione delle penali di cui all'articolo 21 seguente o nei casi più gravi all'escussione del deposito cauzionale definitivo nonché a procedere alla risoluzione del contratto, in caso di recidiva.**

Art. 21 – Inadempienze e penalità

Il gestore si impegna all'osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136. In caso di inosservanza, il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 25 del presente capitolato e verranno applicate le sanzioni previste dall'art. 6 della sopra richiamata legge. Il medesimo obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari è posto altresì a carico di eventuali subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo interessati.

Gli enti committenti faranno pervenire al gestore eventuali contestazioni di carattere comportamentale/organizzativo alle quali essa dovrà uniformarsi entro 8 giorni, con possibilità entro tale termine, di presentare controdeduzioni che, nel caso, interrompono la decorrenza del termine predetto sino a nuova comunicazione.

Il gestore è tenuto a fornire giustificazioni scritte e documentate, se richieste degli enti committenti in relazione alle contestazioni mosse.

Il gestore è responsabile dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali e della perfetta riuscita del servizio offerto. E' responsabile, inoltre, degli eventuali danni comunque arrecati, sia alle persone, sia alle cose dell'Ente che a terzi nel corso dell'attività oggetto del servizio. Ove si verificano inadempienze del gestore nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno applicate dagli enti committenti le seguenti penali, in relazione alla gravità delle inadempienze.

TABELLA 6

ALLEGATI TECNICI/ CAPITOLATO	TITOLO	APPLICAZIONE DELLA PENALE	IMPORTO
Disciplinare Art.17		Nel caso di inadempimento della disposizione dettata all'ultimo comma dell'art. 17 del disciplinare	€ 1000,00
Allegato n. 4	SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE ALLE CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE ED IGIENICHE DEI PRODOTTI ALIMENTARI E NON ALIMENTARI.	Per ogni violazione di quanto indicato nelle Specifiche merceologiche ed igieniche e nelle tabelle dietetiche	€ 500,00
		Per ogni analisi microbiologica giudicata non conforme rispetto a quanto previsto dalle specifiche igieniche degli alimenti	€ 500,00
		Per ogni contaminazione chimico-fisica delle derrate/preparazioni alimentari	€ 500,00



Allegato n. 7	SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE ALLE TABELLE DIETETICHE	Per ogni contaminazione biologica /microbiologica da muffe delle derrate/preparazioni alimentari	€ 500,00
Allegato n. 6	SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE ALLE MODALITÀ OPERATIVE	Per ogni accertata violazione relativa alla Procedura di stoccaggio delle derrate e alle Operazioni da effettuare prima durante e al termine del servizio	€ 500,00
		Per ogni mancato rispetto delle temperature ai sensi del DPR 327/80	€ 500,00
		Per ogni mancato rispetto delle norme igienico sanitarie riguardanti la conservazione dei prodotti alimentari o quanto altro previsto dalla legge in materia	€ 1000,00
		Per ogni dimostrata presenza di prodotti scaduti	€ 500,00
		Per ogni comprovata segnalazione di mancato riassortimento dei prodotti	€ 500,00
Capitolato Tecnico art.2 art.8 art.23 art.24 art.25 art.26 art.27 Allegato n.8	SANIFICAZIONE MANUTENZIONE DISINFESTAZIONE RIFIUTI	Per ogni caso di mancato rispetto delle Specifiche igieniche ambientali descritte nelle disposizioni del presente capitolato e nel programma per la pulizia e sanificazione degli ambienti/attrezzatura presentato successivamente all'aggiudicazione.	€ 500,00
		Per ogni violazione relativa alle modalità di utilizzo dei prodotti di sanificazione nel rispetto delle norme di sicurezza	€ 500,00
		Per ogni mancata trasmissione, nei termini previsti, della documentazione di registrazione dell'avvenuta sostituzione mensile dei contenitori dei rifiuti annessi ai distributori automatici	
		Per ogni caso di mancato rispetto delle disposizioni del capitolato e del programma di manutenzione dei locali, degli impianti e delle attrezzature presentato successivamente all'aggiudicazione	€ 500,00
		Per la mancata segnalazione al personale addetto dell' ente committente di circostanze che richiedono un eventuale intervento di manutenzione straordinaria delle strutture e degli impianti	€ 500,00
		Per ogni caso di mancato rispetto delle disposizioni del capitolato in merito alla disinfestazione e derattizzazione	€ 500,00
		Per ogni caso di mancato rispetto delle disposizioni del capitolato per quanto previsto per la raccolta stoccaggio e smaltimento dei rifiuti	€ 500,00



Capitolato Tecnico Art.11 Art.12 Art.14	PERSONALE	Per ogni violazione rispetto a quanto previsto da capitolato sul personale da impiegare nel servizio, direzione e coordinamento dello stesso, sul vestiario/divisa del personale, doveri, formazione e addestramento	€ 500,00
		Per ogni mancato rispetto circa la presenza in organico necessaria per ogni committente di cui all'art.11 Tabella 7	€ 500,00
		Per la mancata consegna mensile dell'elenco aggiornato dell'organico complessivo e del relativo monte ore	€ 500,00
		Per l'assenza superiore a un giorno del coordinatore del servizio senza intervenuta sostituzione e relativa comunicazione del nominativo del sostituto al committente entro le 24 ore e per ogni giorno di assenza	€ 500,00
Capitolato Tecnico Art.36	CONTROLLO DA PARTE DEL COMMITTENTE	Per mancata consegna ai committenti della documentazione inerente la messa in atto del sistema HACCP, descritto nel Manuale per l'autocontrollo igienico	€ 500,00
		Per non conformità operative rilevate rispetto a quanto previsto dal Manuale per l'autocontrollo igienico	€ 500,00
		In caso di diniego all'accesso ai controlli da parte del DEC o delegati presso le aree assegnate	€ 200,00
Capitolato Tecnico Art. 4	DISINSTALLAZIONE E RITIRO DISTRIBUTORI	Per mancata disinstallazione e ritiro, nei termini previsti dall'articolo, dei distributori a proprie spese, senza alcun onere aggiuntivo per l'ente committente, nei casi di scadenza del contratto di concessione o dalla eventuale risoluzione e/o recesso del contratto. La penale sarà applicata per ogni giorno di ritardo.	€ 200,00

L'applicazione delle penali sopra descritte sono cumulabili. L'ente committente può procedere alla risoluzione del contratto qualora vengano comminate al gestore 3 (tre) gravi contestazioni sia per la tipologia di inadempimento che per entità nell'arco di un semestre.

Nel caso in cui tali violazioni o altre non espressamente citate risultassero gravi, ovvero ripetute, gli enti committenti si riserveranno di applicare ulteriori penali, in relazione alla loro gravità, fino ad un massimo del 10% del corrispettivo annuo, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 25 del presente Capitolato.

Art. 22 – Obblighi a carico del gestore

Il gestore si impegna a non avere nulla da obiettare riguardo al fatto che all'interno degli enti, sono installate macchine semiautomatiche distributrici di bevande calde, oggetto di separati ed autonomi



accordi privati instauratisi nel tempo tra i responsabili delle Strutture/Uffici e gli enti e di non avere nulla a pretendere, avendone tenuto conto al momento della predisposizione dell'offerta economica. Come già indicato all'art. 5 del Disciplinare, il gestore potrà richiedere la sostituzione dei prodotti offerti con prodotti di qualità equivalente o superiori a quelli offerti in sede di gara senza alcuna variazione dei prezzi. In tal caso dovrà darne preventiva comunicazione al DEC di ciascun ente, il quale si riserva la facoltà di valutare i nuovi prodotti offerti e di non accettare le modifiche proposte laddove non le ritenga in linea con le prescrizioni indicate nel presente Capitolato e Allegati Tecnici e con quanto offerto in sede di gara.

La consegna (compresi carico, scarico, sollevamento in edificio a più piani ed in piani interrati), l'installazione e la messa in funzione dei distributori automatici saranno effettuate, nella tempistica concordata con il committente, a cura e a spese del gestore, nei luoghi previsti dagli atti di gara per il lotto di interesse.

Il gestore dovrà apporre su ciascun distributore automatico installato una o più etichette riportanti le seguenti informazioni:

- Nominativo e ragione sociale dell'Impresa
- Codice identificativo del distributore automatico
- Recapiti telefonici del servizio di assistenza che verrà utilizzato dagli utilizzatori per eventuali reclami/comunicazioni.

Su indicazione del DEC o suo delegato, all'atto dell'installazione dei distributori, il gestore dovrà consegnare, a propria cura e spese, collocandoli in prossimità dei distributori, un numero sufficiente di contenitori per la raccolta dei rifiuti come specificato all'art. 3 del capitolato.

Il gestore al termine dell'installazione si impegna a presentare, entro 10 giorni, alla struttura economato competente o al DEC:

- documentazione comprovante la positiva avvenuta consegna, installazione e messa in esercizio di tutti i distributori automatici;
- elenco dettagliato di tutte le apparecchiature installate, distinte per ubicazione e tipologia dei prodotti erogati. L'elenco dovrà essere costantemente aggiornato in occasione e nell'eventualità di modifiche del parco macchine distributrici installate

Saranno a totale carico del gestore tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria (assistenza tecnica e risoluzione di eventuali malfunzionamenti) atte ad assicurare il perfetto funzionamento dei distributori ed eventuali riparazioni e ripristini conseguenti ad eventuali danni agli immobili e relative pertinenze dei committenti causati dall'installazione e dal funzionamento dei distributori.

Il gestore dovrà mettere a disposizione tutto il personale necessario per l'esatto adempimento di ogni attività contrattuale come indicato all'art. 13 del capitolato speciale. Il personale sarà obbligato a tener un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza nei confronti degli utenti ed agire in ogni occasione con diligenza professionale in maniera tale da assicurare la realizzazione del servizio a perfetta regola d'arte e nel rispetto degli obblighi contrattuali. Il gestore sarà responsabile della disciplina del personale, della corretta esecuzione del servizio e di ogni altra attività connessa all'esecuzione dello stesso, rispondendo direttamente dell'operato di tutti i propri dipendenti.



A partire dalla data di efficacia del contratto, il gestore deve rendere disponibili tutti i prodotti offerti in sede di gara e a garantire una fornitura costante degli stessi nei distributori automatici installati tramite periodiche attività di caricamento. Ad ogni operazione di rifornimento il personale addetto dovrà provvedere al successivo sgombero di eventuali imballaggi e al relativo smaltimento degli stessi ai sensi della normativa vigente.

Il gestore dovrà impegnarsi al rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie di legge e ministeriali, relative a sostanze alimentari e bevande in vendita al pubblico mediante distributori automatici, ed in particolare a quanto previsto dalla direttiva 93/43 CEE in materia d'igiene dei prodotti alimentari, recepita con D.Lgs n. 155 del 26/5/97 e ss.mm.ii..

Dovranno altresì essere osservate le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii..

Il gestore dovrà garantire altresì la massima pulizia ed igiene dei distributori automatici, effettuando almeno n. 1 (uno) intervento settimanale di pulizia ed igienizzazione volto ad assicurare la rigorosa pulizia interna ed esterna degli stessi incluso gli spazi attigui ai distributori.

Sono a carico della Fondazione le sole spese per la fornitura di energia elettrica e acqua per il funzionamento delle macchine.

Art. 23– Garanzie per danni a cose e/o persone - Assicurazioni

Il gestore è responsabile delle inosservanze al capitolato speciale, nonché del comportamento dei propri lavoratori durante l'esecuzione del servizio in oggetto e sarà considerata sempre direttamente responsabile della totalità dei danni accertati a persone o cose che, a giudizio del committente, risultassero causati dal personale del gestore.

Il gestore dovrà sempre provvedere, senza indugio e a proprie spese, alla riparazione e sostituzione degli oggetti o delle parti danneggiate; in caso contrario, previa lettera di notifica, i committenti si riservano la facoltà di trattenere dalla cauzione un importo pari alla quantificazione del danno subito.

Il gestore manleva i committenti dalle conseguenze di eventuali danni prodotti ai distributori automatici a seguito di interruzione nell'erogazione dell'energia elettrica e/o acqua, ovvero di danni accidentali prodotti dagli utenti; pertanto detti danni non potranno per nessuna ragione essere addebitati al committente.

I committenti sono esonerati da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro, che, per qualsiasi causa, dovessero accadere al gestore ed ai suoi dipendenti nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato.

Il gestore è altresì responsabile del buon andamento del lavoro affidatole e delle passività in cui i committenti dovessero incorrere per l'inosservanza di obblighi facenti carico direttamente al gestore ed al suo personale dipendente.

Polizza assicurativa

Il gestore deve essere assicurata con polizza RCT/O stipulata con primaria compagnia assicuratrice contro i danni che venissero arrecati a terzi durante l'esercizio dell'attività oggetto del presente appalto **anche se svolte presso terzi**, compresi i danni connessi all'erogazione e/o distribuzione di prodotti, cibi, bevande e compresi i danni arrecati dal proprio personale durante l'espletamento del servizio **nonché i danni arrecati in conseguenza di attività svolte da ditte subappaltatrici.**



La Polizza dovrà inoltre prevedere la garanzia “smercio prodotti”.

La copertura richiesta deve avere un massimale unico RCT non inferiore ad € 2.500.000,00 per sinistro e un massimale RCO non inferiore a € 1.000000,00.

La polizza attestante quanto sopra deve essere presentata all'atto della stipula del contratto o comunque prima dell'inizio dell'esecuzione dell'appalto.

Detta polizza deve avere una durata non inferiore al periodo contrattuale e deve inoltre garantire la copertura assicurativa di tutti i sinistri che avvengano nel periodo di vigenza del contratto.

La Società assicuratrice dovrà rinunciare ad esercitare l'azione di rivalsa nei confronti delle persone giuridiche presso cui l'assicurato svolge la propria attività.

Detta polizza deve essere depositata presso gli uffici preposti degli enti committenti in originale o in copia conforme autenticata ai sensi di legge, prima dell'avvio dell'esecuzione della concessione. L'inosservanza di tale adempimento è causa di risoluzione del contratto.

Art. 24– Deposito cauzionale definitivo

Il gestore dovrà costituire idonea garanzia fidejussoria nella misura pari al 10% dell'importo contrattuale previsto per ogni lotto, riferito ai 60 mesi di vigenza dello stesso, fatto salvo l'applicazione di quant'altro riportato all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 anche relativamente alla modalità di costituzione e svincolo della cauzione.

Art. 25 – Risoluzione e recesso

La grave e ripetuta inosservanza degli obblighi contrattuali da parte degli aggiudicatari consentirà ai committenti di risolvere il contratto a proprio insindacabile giudizio con semplice preavviso ex art. 1456 c.c. che sarà comunicato alla controparte con lettera raccomandata A.R., di incamerare il deposito cauzionale a titolo di penalità e di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni conseguenti all'inadempimento.

Inoltre, i committenti potranno risolvere il contratto, nel rispetto delle modalità sopra specificate, nei seguenti casi:

- qualora le transazioni relative al presente appalto vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della L. 13/8/2010 n. 136;
- in caso di mancato pagamento, totale/parziale, dei canoni nei termini e con le modalità indicati nell'art. 20 e di ogni altra infrazione relativa a quanto previsto dal precedente art. 21 del Disciplinare, superiore a n. 2 (due) contestazioni;
- in caso di superamento di n. 3 (tre) contestazioni riguardanti anche cumulativamente: il mancato riassortimento dei prodotti; la presenza di prodotti scaduti; il mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie riguardanti la conservazione dei prodotti alimentari o quanto altro previsto dalla legge in materia; il mancato rispetto delle temperature ai sensi del DPR 327/80;
- nel caso di mancata costituzione della polizza assicurativa nonché del mancato deposito della stessa nei termini esposti nell'art. 21 del Disciplinare;
- nei casi previsti dall'art. 176 (Cessazione, revoca d'ufficio, risoluzione per inadempimento e subentro) del D. Lgs. 50/2016;
- per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;



FONDAZIONE IRCCS
"ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI"

20133 Milano – via Venezian, 1 – tel. 02.2390.1 codice fiscale 80018230153 – partita IVA 04376350155

- qualora tramite la competente Prefettura siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi del D.Lgs. 159/2011.

I committenti recederanno dal contratto con semplice preavviso di 30 giorni, senza che il gestore possa pretendere danno o compensi di sorta, ai quali essa dichiara con la sottoscrizione del presente capitolato di rinunciare.

Durante il periodo di validità del contratto, il gestore è obbligato a comunicare ai committenti le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell'organo di amministrazione).

Qualora venisse riscontrata la violazione, da parte del gestore del Codice Etico di ogni committente, quest'ultimo potrà esercitare il diritto di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione dell'immagine ed onorabilità.

Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione (vd. art. 109 del D.Lgs. 50/2016).



Art. 26 – Norme di salvaguardia

L'offerta sarà impegnativa solamente per l'impresa offerente e dovrà avere validità pari ad almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle offerte.

La Fondazione si riserva di non procedere all'aggiudicazione per ragioni di pubblico interesse, ovvero quando, sulla base di precedente comunicazione del settore competente, chi presiede la gara accerti e verbalizzi che le offerte pervenute propongano canoni inferiori a quelli di mercato, nonché di adottare ogni e qualsiasi provvedimento di sospensione, annullamento, revoca, abrogazione, aggiudicazione parziale, dandone comunicazione alle ditte concorrenti, senza che le ditte stesse possano avere nulla a che pretendere al riguardo.

Per quanto non previsto dai presenti atti di gara, si rinvia al Codice Civile, nonché alla normativa vigente in materia.

In riferimento all'attuazione della L.R. 23/2015 di riforma del SSL (Servizio Sanitario Lombardo) qualora, in relazione ad eventuali nuovi provvedimenti delle competenti autorità regionali, l'assetto strutturale degli enti facenti parte del SSL dovessero subire ulteriori modificazioni, gli aggiudicatari si obbligano sin d'ora:

1. nell'ipotesi d'affermimento degli enti ad altre strutture o anche in seguito ad intervenute riorganizzazioni funzionali dei Presidi afferenti alle diverse ASST/Fondazioni, a garantire, ai sensi delle norme vigenti, alle condizioni tutte di cui agli atti di gara, le maggiori/minori quantità di distributori necessari, salva in ogni caso la facoltà delle parti di rinegoziare le condizioni economiche del servizio;

2. nell'ipotesi d'affermimento ad altri enti di strutture oggi appartenenti alle diverse ASST/Fondazioni a proseguire il servizio, alle condizioni tutte di cui agli atti di gara, a favore dell'ente nuovo assegnatario delle strutture, salvo il diritto di quest'ultimo di recedere dal contratto, mediante raccomandata A/R, da comunicarsi entro sei mesi dalla data d'efficacia del provvedimento che ha disposto la variazione strutturale. L'esercizio di recesso (art. 1373 C.C.) determinerà lo scioglimento del vincolo contrattuale senza effetto retroattivo sulle prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione.

Art. 27 – Arbitrato e foro competente

In applicazione di quanto stabilito dall'art. 209 e seguenti del D. Lgs. 50/2016, si precisa che il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

Qualsiasi controversia dovesse sorgere fra il concessionario e l'ente committente circa l'esecuzione del contratto, Foro competente sarà, per ogni evenienza, quello competente territorialmente per l'ente committente, libero quest'ultimo di avvalersi invece del Foro di competenza del concessionario.

Art. 28 – Spese

Trattandosi di fornitura soggetta all'IVA, il contratto verrà registrato soltanto in caso d'uso ed a taxa fissa per il combinato disposto degli artt. 5 e 40 del T.U. approvato con D.P.R. 26/4/1986 n. 131, con applicazione per quanto all'imposta di registro, ove ne fosse il caso, dell'art. 57 del medesimo T.U. e col carico delle spese di bollo e scritturazione al gestore. In ogni caso le spese, tasse ed imposte inerenti e conseguenti al presente contratto, bollatura e registrazione saranno a



carico delle ditte contraenti.

**Art. 29 - Trattamento dati e informativa ex art. 13 – d.lgs. 196/2003
(Codice in materia di protezione dati personali)**

Gli enti committenti, in qualità di Titolari del trattamento (di seguito "Titolari"), informano che i dati personali dei collaboratori che operano per conto delle imprese concorrenti (o Consorzi), di cui verrà a conoscenza durante le attività inerenti la presente procedura, saranno trattati nel pieno rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali, e con le modalità in esso previste (analogo impegno dovrà essere garantito da parte delle imprese – o dei Consorzi – concorrenti). Gli interessati potranno rivolgersi in qualsiasi momento al Direttore della s.c. Provveditorato della Fondazione, in qualità di responsabile del trattamento, per l'esercizio dei diritti riconosciuti dall'art. 7 del d.lgs. 196/2003.

L'acquisizione dei dati richiesti all'impresa/e (o Consorzio) é indispensabile per partecipare alla presente procedura e per instaurare il successivo rapporto contrattuale tra la/e ditta/e (o Consorzio) aggiudicataria/e e la Fondazione. I dati della/e impresa/e (o Consorzio) partecipante/i verranno gestiti e conservati in formato elettronico e cartaceo, esclusivamente per le operazioni necessarie ad assolvere obblighi e scopi inerenti le attività previste dalla presente procedura e dalla normativa vigente. Restano salve le disposizioni sull'accesso ai documenti amministrativi previste dalla L. 241/1990.

Art. 30 - Responsabilità inerente al rilascio di dichiarazioni

La sottoscrizione delle dichiarazioni a firma dei legali rappresentanti dell'impresa, non è soggetta ad autenticazione, purché venga allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000. Si rammenta la responsabilità penale cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci. La Fondazione effettuerà, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità del contenuto delle stesse, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà alla conseguente denuncia penale.

Art. 31 - Patto di integrità dei contratti pubblici regionali

La/e ditta/e partecipante/i alla presente procedura si impegna a rispettare tutte le prescrizioni e gli obblighi di cui al Patto di integrità dei contratti pubblici regionali approvato con DGR 1299 del 30.01.14 allegato al presente Disciplinare (Allegato 9) e recepito dalla Fondazione con Determinazione del Direttore Generale n. 69 del 14.03.14.

Il patto è visionabile altresì sul sito internet www.istitutotumori.mi.it.

Art. 32 - Codice di comportamento

L'aggiudicatario/i si obbliga/no, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.



FONDAZIONE IRCCS
"ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI"

20133 Milano – via Venezian, 1 – tel. 02.2390.1 codice fiscale 80018230153 – partita IVA 04376350155

L'aggiudicatario, con la sottoscrizione del contratto, attesta altresì, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, testo vigente, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Fondazione nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 33 - Disposizioni particolari

Il/I gestore/i ha/nno l'obbligo di comunicare agli enti committenti ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o la rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà degli enti committenti di risolvere, in tale ipotesi, il contratto.

Per i pagamenti gli enti committenti si impegnano all'osservanza delle disposizioni previste dall'art.3, della L. n. 136 del 13/8/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.



CAPITOLATO TECNICO

Art. 1 – Tipologia del servizio e aree di erogazione

Il servizio consiste nella installazione e gestione dei distributori automatici. Gli enti committenti metteranno a disposizione del gestore gli spazi ove installare i distributori automatici dotati di impianti (elettrici, acqua sanitaria) fino ai punti di erogazione.

Durante il periodo contrattuale il gestore si impegna a mantenere in buono stato tali spazi e a non apportare modificazioni, innovazioni o trasformazioni agli stessi senza previa autorizzazione del committente.

Sarà a carico del gestore la manutenzione ordinaria degli spazi ad esso assegnati, con particolare riguardo alla tenuta igienica degli spazi medesimi.

Il gestore provvede alla consegna dei locali e delle attrezzature e arredi presenti, successivamente alla sottoscrizione del relativo contratto per ogni lotto.

Art. 2 - Specifiche tecniche dei distributori automatici

I distributori automatici di cui all'elenco nell'allegato A) oltre ad altre tipologie eventualmente proposte dai concorrenti in sede di selezione, devono fornire le seguenti offerte commerciali: bevande calde e fredde, caffè, cioccolata, gelati, yogurt, snack dolci e salati, prodotti da forno confezionati singolarmente, prodotti a base di latte (non in polvere) come latte parzialmente scremato, scremato e intero, budini, ghiaccioli (che devono essere privi di elementi che disturbano la deglutizione es.: noccioline, cioccolato solido), prodotti dietetici, insalata e frutta IV gamma condizionata e prodotti della Linea alternativa di alimenti secondo i principi di "Alimentazione sana", tra quelli elencati negli allegati 4 e 5. Negli allegati medesimi sono specificate anche le caratteristiche merceologiche, tecniche ed igieniche dei prodotti alimentari e non alimentari da erogare.

In ogni caso, all'occorrenza, verrà svolta un'indagine conoscitiva rivolta agli utenti al fine di testare il livello di gradimento dei prodotti distribuiti. Sulla base degli esiti di tale verifica e dei consumi dei prodotti distribuiti, saranno concordati con i committenti la tipologia di ulteriori prodotti e bevande da fornire.

I predetti distributori dovranno restare obbligatoriamente in funzione 24 ore su 24 tutti giorni dell'anno.

Tutti i distributori automatici installati devono avere, pena risoluzione del contratto, caratteristiche tecniche a norma con le vigenti disposizioni in materia di igiene, di sicurezza e antinfortunistica D.P.R. n° 327 e s.m.i ed essere conformi alle norme CEI 61.1 "Norme per apparecchi di uso domestico e similari" e 61.6 "Norme particolari per distributori automatici" e successive varianti.

Devono funzionare a gettone e/o moneta e/o tessera e/o chiave magnetica.

Devono possedere la necessaria omologazione sanitaria secondo quanto indicato nelle disposizioni emanate dal Ministero della Sanità e dai regolamenti d'esecuzione delle norme contenute nella Legge 30 aprile 1962, n. 283, e s. m. i.



Detto certificato di omologazione dovrà essere esibito dalla ditta concessionaria all'atto dell'installazione dei distributori. I distributori dovranno essere dotati di gettoniere con rendi -resto e dovranno essere previste apparecchiature per cambio moneta.

Art. 3 – Qualità funzionali e adempimenti all'avvio del contratto

Della installazione dei distributori automatici deve essere data comunicazione scritta all'Autorità cui spetta l'esercizio della vigilanza igienico sanitaria ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Regolamento approvato con D.P.R. 26.03.1980, n. 327, e s.m.i.

I distributori automatici devono corrispondere ai seguenti requisiti:

- essere nuovi;
- essere accessibili e di facile utilizzo per l'utenza;
- essere di facile pulizia e disinfezione, sia all'interno che all'esterno tali da garantire l'igienicità dei prodotti distribuiti;
- avere le superfici destinate a venire a contatto con le sostanze alimentari, di materiale idoneo e resistente alle ripetute operazioni di pulizia e disinfezione;
- avere le sorgenti interne di calore collocate in modo tale da non influire negativamente sulla conservazione delle bevande e dei dolci;
- essere sollevati dal pavimento in modo da permettere una corretta pulizia del pavimento sottostante e adiacente;
- non essere collocati nella vicinanze di fonti di calore né in ambienti ove si producano emissioni di vapori, gas, polveri o si svolgano lavorazioni particolarmente insudicianti;
- essere conformi ai requisiti dettati dall'applicazione del metodo HACCP;
- avere la bocca esterna di erogazione non esposta ad insudiciamenti od altre contaminazioni.

Il gestore dovrà coordinarsi con il committente, in modo che l'installazione dei distributori avvenga nei tempi e modalità tali da garantire la continuità del servizio già in essere, evitando che vi siano periodi di interruzione dello stesso con le modalità di cui al successivo articolo.

Il gestore deve fornire depositi per lo smaltimento dei vuoti (bicchieri, lattine ecc.), realizzati e inseriti in modo da non costituire ricettacolo di sporco, nel rispetto di quanto previsto dal Comune del luogo dove ha sede il committente per la raccolta differenziata, per il recupero dei rifiuti provenienti dal servizio erogato (bicchieri, palette, bustine, involucri vari, lattine, vuoti in vetro e plastica ecc.). Tali contenitori devono essere facili da igienizzare ed esteticamente gradevoli. Al gestore compete l'onere dello smaltimento dei rifiuti ingombranti (scatole, imballaggi, ecc.) con obbligo di allontanamento immediato presso le zone di raccolta stabilite.

I distributori automatici devono essere installati nei punti ristoro indicati dagli enti committenti, suscettibili, in corso di contratto, di trasferimento qualora per esigenze dei committenti lo spostamento dovesse ritenersi opportuno. Quanto richiesto in ordine al posizionamento dei distributori si riferisce a un livello di dotazione minimo al di sotto del quale il committente non ritiene opportuno scendere.

Il committente si riserva, per contro, di valutare le eventuali richieste del gestore in ordine alla installazione di ulteriori macchine distributrici, in aggiunta a quelle indicate, anche in punti diversi, purché compatibili con le disponibilità impiantistiche e tese al miglioramento del livello del servizio. Il gestore non può avanzare nessuna eccezione o pretendere una diversa collocazione delle



attrezzature in relazione alle necessità che avrà il committente di tutelare in primo luogo le proprie attività istituzionali. La sorveglianza dei distributori compete al gestore tramite il DEC.

Il committente resta totalmente sollevato da ogni responsabilità per eventuali danneggiamenti delle macchine che dovessero verificarsi.

Art. 4 Installazione, messa in esercizio e disinstallazione dei distributori

La consegna, l'installazione e la messa in esercizio dei distributori automatici saranno effettuate a cura e spese del gestore nei luoghi e nei locali indicati dagli enti committenti entro 10 giorni dalla comunicazione formale di questi ultimi. Resta inteso che i predetti termini decorrono laddove gli enti committenti siano in grado di garantire che i locali presso cui installare i distributori automatici siano già predisposti di idonei impianti elettrici ed idrici.

La positiva avvenuta consegna, installazione e messa in esercizio di tutti i distributori automatici deve essere attestata dalle parti in un verbale denominato "Verbale di positiva installazione dei distributori automatici" sottoscritto dalle parti medesime; la data del predetto verbale ha valore ai fini dei tempi di adempimento del gestore.

È cura e onere del gestore, ai fini di una positiva installazione e messa in esercizio dei distributori automatici, procedere al corretto allaccio degli stessi agli impianti elettrici ed idrici presenti negli spazi oggetto di concessione e messi a disposizione dagli enti committenti, su indicazione della struttura competente di ogni ente. Qualora il gestore, nel corso dell'installazione dei distributori automatici, riscontrasse anomalie e/o guasti agli impianti elettrici o idrici dovrà segnalarlo tempestivamente e in forma scritta all'ente committente che provvederà ai necessari **interventi di ripristino entro 10 (dieci) giorni solari dalla segnalazione del gestore**. Dell'avvenuto ripristino l'ente committente darà comunicazione espressa al gestore; dalla data di predetta comunicazione decorreranno i nuovi termini per l'installazione e messa in esercizio dei distributori automatici, di cui sopra.

Il gestore dovrà apporre, su ciascun distributore automatico installato una o più etichette riportanti le seguenti informazioni:

1. il nominativo e la ragione sociale dell'impresa;
2. il codice identificativo del distributore automatico;
3. il nominativo del Responsabile del servizio,
4. i recapiti telefonici del servizio assistenza che verrà utilizzato dall'ente committente o dagli utilizzatori per eventuali comunicazioni allo stesso.
5. affissione sulle apparecchiature l'elenco dei prodotti erogati e il singolo prezzo di vendita.

Il gestore, per ciascun distributore automatico installato, dovrà consegnare all'ente committente la relativa scheda tecnica e la scheda di sicurezza.

Entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni solari successivi alla scadenza del contratto di concessione o dalla eventuale risoluzione e/o recesso dello stesso da parte dell'ente committente, salvo diverso accordo tra le parti, il gestore dovrà provvedere alla disinstallazione e al ritiro dei distributori a proprie spese, senza alcun onere aggiuntivo per l'ente committente, pena l'applicazione delle penali.



Superato tale limite massimo per il ritiro delle macchine, l'ente committente avrà il diritto di restituire le apparecchiature presso le sedi del gestore; i costi sostenuti dall'ente committente per tale operazione saranno addebitate al gestore.

Art. 5 chiavetta magnetica

Il gestore si impegna a fornire in comodato d'uso gratuito la chiavetta/scheda magnetica per la quale tuttavia è prevista una cauzione unitaria massima pari ad € 2,00 (Euro due/00) e a restituire tale valore al momento della riconsegna della stessa.

Le modalità di distribuzione dei supporti magnetici chiavetta/scheda magnetica dovrà essere concordata da ciascun ente committente con il Responsabile del Servizio, all'atto della stipula del contratto.

Art. 6 – Gestione dei distributori automatici

La gestione completa dei distributori automatici è a totale cura del gestore. Pertanto, quest'ultimo deve provvedere al regolare caricamento delle macchine distributrici, alla loro pulizia, disinfezione, manutenzione e in generale a tutti gli interventi necessari per un corretto funzionamento del servizio, come specificato nell'allegato n. 6 "Specifiche tecniche relative alle modalità operative". Per lo scarico delle merci, limitatamente al tempo strettamente necessario per le operazioni ad esso connesse, il committente autorizza un'area adibita a carico/scarico nel rispetto dei percorsi indicati dalla Direzione Medica del committente.

Nella gestione dei servizi di cui trattasi, il gestore non potrà rivendicare danni derivanti dal mancato funzionamento dovuto a interruzioni nell'erogazione di energia elettrica o di acqua. Parimenti nessun danno può essere attribuito al committente nel caso di scasso o vandalismo alle apparecchiature.

Le spese di installazione e di manutenzione dei distributori saranno a totale carico del gestore. Quest'ultimo è soggetto alle norme sull'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate con distributori automatici installati in luoghi aperti al pubblico, alle disposizioni del D.P.R. 26.03.1980, n. 327, e s.m.i. sulla disciplina igienica della produzione e della vendita di sostanze alimentari e bevande, e alle norme fiscali vigenti in materia.

Tutti gli eventuali rapporti con le ditte specializzate per la distribuzione di bevande tramite distributori automatici saranno intrattenuti esclusivamente dal gestore che assumerà a suo carico ogni eventuale responsabilità o inadempienza anche di natura economica.

Il gestore dovrà fornire a titolo gratuito le chiavi/schede magnetiche per la fruizione dei distributori a tutti i dipendenti del committente. L'utilizzo della chiave/scheda magnetica comporterà l'applicazione sui prodotti erogati dai distributori automatici del prezzo stabilito per ogni lotto come risultata nell'allegato b).

La distribuzione dei supporti magnetici dovrà essere concordata dal gestore con il DEC. Le modalità di consegna delle stesse saranno concordate dalle parti in sede di stipula del contratto. Al termine del contratto, il gestore dovrà provvedere al ritiro dei dispositivi magnetici e al rimborso (reintegro) degli importi ancora in carica secondo la tempistica indicata nella comunicazione scritta trasmessa dal committente nell'ultimo mese di vigenza del contratto, mettendo a disposizione personale appositamente dedicato, secondo le indicazioni stabilite dal committente.



Art. 7 – Quantità e qualità merceologiche dei prodotti erogati, specifiche tecniche relative all'igiene degli alimenti

Le bevande ed i generi di conforto erogati dai distributori devono:

- essere di prima qualità e di produzione di marche primarie;
- essere prodotti in stabilimenti e laboratori provvisti di autorizzazione sanitaria;
- corrispondere per caratteristiche e requisiti alle rispettive denominazioni legali, ove previsto, o merceologiche che le caratterizzano e con le quali vengono poste in vendita.

Le caratteristiche merceologiche delle derrate alimentari utilizzate per il servizio mediante distributori automatici, devono essere conformi ai requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia che qui si intendono tutte richiamate e a quanto specificato nell'allegato 9 "Specifiche tecniche relative alle caratteristiche merceologiche ed igieniche dei prodotti alimentari e non alimentari".

Durante il corso del contratto il committente potrà attivare ulteriori distributori automatici di cui ai prodotti previsti nell'allegato 5 "Linea alternativa alimenti secondo i principi di Alimentazione sana" nei limiti di cui al successivo art. 9.

Il gestore per tutte le tipologie di servizio deve garantire la somministrazione degli alimenti e delle bevande nelle qualità e quantità e alle temperature previste nell'allegato 7 "Specifiche tecniche relative alle Tabelle dietetiche".

I prodotti alimentari devono avere valori di carica microbica non superiori ai limiti stabiliti nell'allegato 9 "Specifiche tecniche relative alle caratteristiche merceologiche ed igieniche dei prodotti alimentari e non alimentari" e nell'allegato 5 "Linea alternativa alimenti secondo i principi di Alimentazione sana".

La violazione degli obblighi di cui al presente articolo, comporta l'applicazione di una penale, conformemente a quanto previsto all'art. 21 del presente disciplinare.

Art. 8 – Sciopero e/o interruzione del servizio

I servizi di cui trattasi devono essere garantiti senza soluzione di continuità, anche in caso di sciopero o di altre cause e circostanze. Al verificarsi di tale evenienza, potranno essere concordate con il DEC, in via straordinaria, particolari situazioni gestionali ed organizzative.

Art. 9 – Variazione della consistenza del servizio

Il gestore si riserva la facoltà, dandone congruo preavviso mediante raccomandata R.R. o posta certificata, di variare la consistenza del servizio per motivi dettati da esigenze organizzative.

E' facoltà del committente chiedere al gestore, qualora lo ritenesse necessario, distributori automatici in aggiunta a quelli di cui all'allegato A e alle medesime condizioni, fino alla concorrenza di un quinto dell'importo complessivo netto contrattuale, ferme restando le condizioni tecniche ed economiche di aggiudicazione.

Nel caso in cui il committente chieda un aumento delle prestazioni, il deposito cauzionale definitivo, dovrà essere adeguatamente integrato come previsto all'art.103 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 10 – Opere iniziali

Il gestore provvederà con oneri a proprio carico alla riorganizzazione arredo/strumentale dei locali ad uso del personale e dei magazzini, qualora assegnati dall'ente committente, con indicazione della



tipologia dei materiali impiegati nonché delle attrezzature aggiuntive e/o in sostituzione rispetto a quelle già esistenti nei locali stessi.

Art. 11 – Manutenzioni

Sono a carico del gestore eventuali oneri connessi alle manutenzioni ordinarie dei locali ad esso affidati. Sono altresì a carico di quest'ultimo le manutenzioni ordinarie e straordinarie dei macchinari (ivi compresa l'eventuale sostituzione), delle attrezzature e degli arredi sia di proprietà del committente sia forniti dall'gestore a qualunque titolo.

Gli interventi di manutenzione dovranno essere conformi a quanto indicato nel *Piano di Manutenzione Programmata* offerto in sede di gara, che dovrà essere confermato e consegnato dal gestore entro il tempo massimo di 30 giorni dall'inizio del servizio.

Il gestore dovrà altresì curare la manutenzione periodica ordinaria e straordinaria dei distributori automatici, secondo le seguenti modalità:

1. manutenzione ordinaria periodica, programmata e garantita, durante la quale saranno caricati i distributori e saranno effettuate le operazioni atte ad evitare l'insorgenza di situazioni di funzionamento degenerativo dell'apparecchiatura e di guasti o, comunque, atti ad assicurare ottimali condizioni di lavoro, anche mediante la sostituzione di parti danneggiate o soggette ad usura e consumo. Rientra nella manutenzione ordinaria anche la pulizia interna ed esterna dei distributori che dovrà essere svolta con cadenza giornaliera, nel caso di elevate frequenze di prelievo, o comunque almeno tre volte la settimana. Il gestore ha l'obbligo di mantenere convenientemente pulite le aree dove saranno installati i distributori.

2. manutenzione straordinaria su richiesta, a mezzo e-mail, telefono o fax, con interventi in numero illimitato da effettuarsi entro e non oltre 24 ore dalla chiamata. Gli interventi si intendono comprensivi delle ore di viaggio e di tutte le spese di trasferta dei tecnici, delle ore di lavoro effettive e di tutti i pezzi di ricambio e di consumo sostituiti qualora necessari. Per tempo di intervento si intende il tempo che intercorre tra la chiamata /richiesta del DEC e l'arrivo di un tecnico del servizio di assistenza dell'affidatario.

Tutti gli interventi, di norma, dovranno essere effettuati "on - site". Nel caso in cui ciò non fosse possibile, il gestore si impegna alla temporanea sostituzione del bene con altro di analoghe caratteristiche qualitative e tecniche entro 24 ore. Il gestore dovrà impegnarsi a garantire un servizio di assistenza disponibile e sollecito. Tale servizio dovrà essere prestato con personale qualificato e di provata esperienza.

Al termine del contratto Il gestore dovrà asportare a propria cura e spese le proprie installazioni e provvedere ai necessari ripristini.

Il gestore, per ogni intervento di manutenzione eseguito, dovrà far pervenire al committente copia della bolla rilasciata dalla ditta intervenuta, riportante i dati relativi all'intervento stesso. E' fatto obbligo altresì al gestore di custodire in loco la specifica documentazione di registrazione degli interventi effettuati, di cui il committente potrà chiedere visione in qualsiasi momento. Particolare attenzione deve essere riposta nell'esecuzione degli interventi che possono determinare, se non eseguiti tempestivamente, ovvero nei termini prescritti, il decadimento, anche temporaneo, dell'efficienza delle attrezzature e delle macchine relativamente alla sicurezza.



Sono a carico del gestore anche le riparazioni ed i ripristini conseguenti ad eventuali danni agli immobili e relative pertinenze del committente causati dall'installazione e dal funzionamento dei predetti distributori.

Il committente si riserva, in ogni momento, di controllare l'effettivo stato dei locali, delle attrezzature, dei macchinari e degli arredi e se gli interventi di manutenzione eseguiti sono conformi a quanto previsto nel Piano di Manutenzione Programmata, intervenendo in luogo e a spese del gestore qualora quest'ultimo non vi avesse provveduto in tempo utile. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo, comporta l'applicazione di una penale, conformemente a quanto previsto al precedente articolo 18 del disciplinare.

Art. 12 – Licenze e Autorizzazioni

Il gestore deve provvedere all'acquisizione, qualora necessari, dei pareri preventivi, delle autorizzazioni, delle licenze commerciali e di quanto altro necessario per l'espletamento del servizio richiesto dal presente capitolato. I suddetti documenti devono essere intestati al gestore. La documentazione deve essere custodita in sede e visionabile in caso di controlli sia da parte dei verificatori interni sia da parte degli Organi Ufficiali di Controllo.

Il gestore dovrà osservare la normativa nazionale (Legge 287 del 25/08/1991) nonché tutte le normative regionali e comunali circa gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande e, successivamente all'aggiudicazione, attenersi alle disposizioni relative al subentro di attività emanate dal Comune del luogo dove ha sede il committente.

Art. 13 – Organico

La consistenza numerica dell'organico e le figure professionali indicate dovranno essere dichiarate in sede di offerta e dovranno rimanere costanti per tutta la durata del contratto.

Il numero degli addetti da adibire al servizio di gestione dei distributori automatici non potrà comunque essere inferiore a unità:

TABELLA 7

LOTTI	Numero e attività coordinatore	Numero e attività operatori tecnici	attività direttore
LOTTO 1 IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori (capofila)	n. 1 coordinatore rifornimento quotidiano dei distributori ed alla loro pulizia ed alla pulizia dei depositi dei rifiuti annessi che dovranno garantire la copertura del servizio fino alle ore 18.00	n. 1 operatore tecnico interventi tecnici, verifica della funzionalità, manutenzione ordinaria e straordinaria	n. 1 Direttore controllo del servizio, che sarà Referente del gestore per i committenti



LOTTO 2 IRCCS San Matteo di Pavia	n. 1 coordinatore rifornimento quotidiano dei distributori ed alla loro pulizia ed alla pulizia dei depositi dei rifiuti annessi che dovranno garantire la copertura del servizio fino alle ore 18.00	n. 1 operatore tecnico interventi tecnici, verifica della funzionalità, manutenzione ordinaria e straordinaria	n. 1 Direttore controllo del servizio, che sarà Referente del gestore per i committenti
LOTTO 3 ASST Melegnano	n. 2 coordinatore rifornimento quotidiano dei distributori ed alla loro pulizia ed alla pulizia dei depositi dei rifiuti annessi che dovranno garantire la copertura del servizio fino alle ore 18.00	n. 1 operatore tecnico interventi tecnici, verifica della funzionalità, manutenzione ordinaria e straordinaria	n. 1 Direttore controllo del servizio, che sarà Referente del gestore per i committenti
LOTTO 4 ASST Monza	n. 1 coordinatore rifornimento quotidiano dei distributori ed alla loro pulizia ed alla pulizia dei depositi dei rifiuti annessi che dovranno garantire la copertura del servizio fino alle ore 18.00	n. 1 operatore tecnico interventi tecnici, verifica della funzionalità, manutenzione ordinaria e straordinaria	n. 1 Direttore controllo del servizio, che sarà Referente del gestore per i committenti
LOTTO 5 Fondazione IRCCS "Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico"	n. 2 coordinatori rifornimento quotidiano dei distributori ed alla loro pulizia ed alla pulizia dei depositi dei rifiuti annessi che dovranno garantire la copertura del servizio fino alle ore 18.00	n. 1 coordinatore rifornimento quotidiano dei distributori ed alla loro pulizia ed alla pulizia dei depositi dei rifiuti annessi che dovranno garantire la copertura del servizio fino alle ore 18.00	n. 1 Direttore controllo del servizio, che sarà Referente del gestore per i committenti"
LOTTO 6 ASST Pini - CTO	n. 2 coordinatori rifornimento quotidiano dei distributori ed alla loro pulizia ed alla pulizia dei depositi dei rifiuti annessi che dovranno garantire la	n. 2 operatore tecnico interventi	n. 1 Direttore controllo del servizio, che



	copertura del servizio fino alle ore 18.00	tecnici, verifica della funzionalità, manutenzione ordinaria e straordinaria	sarà Referente del gestore per i committenti
LOTTO 7 ASST Milano Nord	n. 5 coordinatori rifornimento quotidiano dei distributori ed alla loro pulizia ed alla pulizia dei depositi dei rifiuti annessi che dovranno garantire la copertura del servizio fino alle ore 18.00	n. 2 operatore tecnico interventi tecnici, verifica della funzionalità, manutenzione ordinaria e straordinaria	n. 1 Direttore controllo del servizio, che sarà Referente del gestore per i committenti
LOTTO 9 ASST Fatebenefratelli Sacco	n. 2 coordinatori rifornimento quotidiano dei distributori ed alla loro pulizia ed alla pulizia dei depositi dei rifiuti annessi che dovranno garantire la copertura del servizio fino alle ore 18.00	n. 1 operatore tecnico interventi tecnici, verifica della funzionalità, manutenzione ordinaria e straordinaria	n. 1 Direttore controllo del servizio, che sarà Referente del gestore per i committenti
LOTTO 10 ASST Grande Ospedale Metropolitano Presidio Niguarda	n. 1 coordinatore rifornimento quotidiano dei distributori ed alla loro pulizia ed alla pulizia dei depositi dei rifiuti annessi che dovranno garantire la copertura del servizio fino alle ore 18.00	n. 1 operatore tecnico interventi tecnici, verifica della funzionalità, manutenzione ordinaria e straordinaria	n. 1 Direttore controllo del servizio, che sarà Referente del gestore per i committenti
LOTTO 11 ASST Grande Ospedale Metropolitano Presidio Niguarda Sedi Territoriali	n. 1 coordinatore rifornimento quotidiano dei distributori ed alla loro pulizia ed alla pulizia dei depositi dei rifiuti annessi che dovranno garantire la copertura del servizio fino alle ore 18.00	n. 1 operatore tecnico interventi tecnici, verifica della funzionalità, manutenzione ordinaria e straordinaria	n. 1 Direttore controllo del servizio, che sarà Referente del gestore per i committenti

La violazione degli obblighi di cui al presente articolo, comporta l'applicazione di una penale, conformemente a quanto previsto all'art. 21 del disciplinare.



Art. 14 – Applicazioni contrattuali

Il gestore dovrà attuare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nei lavori che costituiscono oggetto del presente capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti nei contratti collettivi di lavoro, applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive integrazioni ed in genere ogni altro contratto collettivo che dovesse venire successivamente stipulato per la categoria stessa.

Il gestore è, pertanto, tenuto ad osservare tutte le leggi che disciplinano i contratti di lavoro, la prevenzione, l'antinfortunistica e le leggi antinquinamento.

Art. 15 – Personale e rapporto di lavoro

Ogni prestazione inerente al servizio di cui trattasi, (ad eccezione, eventualmente, dei servizi accessori) deve essere svolto da personale alle dipendenze del gestore.

Il gestore si obbliga inoltre a esibire, in qualsiasi momento e a semplice richiesta del committente, le ricevute mensili sia degli stipendi pagati sia dei pagamenti dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito ai servizi. Nel caso di inottemperanza a tale obbligo, o qualora siano riscontrate irregolarità, il committente segnalerà la situazione al competente Ispettorato del lavoro.

Il gestore è tenuto altresì a fornire – e mantenere aggiornato – un elenco nominativo del personale addetto ai servizi di cui trattasi, con i dati anagrafici, la qualifica, le modalità di impiego, gli orari di lavoro, gli estremi dei documenti di lavoro, assicurativi. Inoltre è fatto obbligo al gestore di fornire mensilmente al committente un elenco aggiornato dell'organico complessivo e del relativo monte ore. Il mancato rispetto di quanto sopra disposto comporta l'applicazione di una penale di cui all'art. 21 del disciplinare.

Ai sensi dell'art. 4 della L. regionale n. 12 del 4 agosto 2003, gli addetti devono avere adeguata preparazione igienico-sanitaria per lo svolgimento del servizio ed essere aggiornati con periodicità biennale. Il gestore, in sede di stipulazione del contratto, dovrà produrre attestato comprovante la formazione degli addetti.

Art. 16 – Requisiti e comportamento del personale

I servizi di cui trattasi devono essere svolti da personale dipendente del gestore che deve essere tecnicamente preparato e fisicamente idoneo. Il personale non dovrà avere età inferiore agli anni 18 né superiore a quanto previsto dalle vigenti leggi in materia e dovrà essere di sicura moralità.

In particolare il personale del gestore è tenuto a:

- un comportamento discreto, decoroso ed irreprensibile, comunque conformato alle regole di buona educazione e di rispetto per la peculiare condizione nella quale viene effettuato il servizio;
- osservare tutte le pertinenti norme di carattere regolamentare, generali e particolari, vigenti all'interno di ogni ente committente;
- evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività di ogni ente committente;
- evitare di intrattenersi, durante il servizio o per motivi diversi dallo stesso, con i pazienti, curando di non fornire agli stessi consigli, suggerimenti, impressioni o notizie su terapie,



diagnosi, attività dei servizi e degli operatori;

- non distribuire generi diversi da quelli oggetto del servizio e debitamente ammessi.

Il gestore deve sostituire, a semplice richiesta dei committenti o di propria iniziativa, quegli elementi che diano motivo di lagnanze sul piano professionale – comportamentale, del rendimento e della mancata ottemperanza alle norme del presente Capitolato.

Art. 17 – Reintegro personale mancante

Qualora il numero delle assenze del personale dipendente impiegato nei servizi oggetto del presente capitolato, dovesse superare il 10% del monte ore complessivo dell'organico standard dichiarato in fase di offerta, il gestore deve provvedere al reintegro immediato del personale mancante.

Nel caso di variazione del personale, i nominativi, la consistenza numerica, le relative qualifiche, devono essere preventivamente comunicate al committente per l'approvazione formale. In mancanza di tale approvazione il gestore non può procedere ad alcuna variazione.

Art. 18 – Adeguamento alle norme di carattere generale interno

Tutto il personale deve uniformarsi alle norme di carattere generale emanate dal datore di lavoro e adeguarsi ai regolamenti interni di ogni committente.

Nello svolgimento del servizio il gestore deve evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività e dei servizi ospedalieri. Il gestore ed i suoi dipendenti devono mantenere riservato quanto verrà a loro conoscenza in merito all'organizzazione e all'attività del committente o altro, durante l'espletamento dei servizi di cui trattasi.

Il committente potrà promuovere l'allontanamento di quei dipendenti del gestore che contravvenissero alle disposizioni di cui sopra.

Art. 19 – Coordinamento del servizio

Il gestore dovrà affidare la direzione complessiva del servizio di concessione in modo continuativo e a tempo pieno, ad un coordinatore con una qualifica professionale idonea a svolgere tale funzione ed in possesso di esperienza almeno triennale nella posizione di coordinatore di un servizio simile a quello oggetto del servizio richiesto del committente.

Funzione del coordinatore è quella di controllare che il servizio venga svolto secondo le modalità previste dal contratto assicurando in ogni caso le condizioni atte a preservare le caratteristiche sensoriali ed igieniche degli alimenti e delle bevande e far osservare al personale impiegato, le funzioni e i compiti stabiliti per il regolare funzionamento del servizio.

Il coordinatore del servizio, che sarà referente unico dell'intero affidamento, dovrà mantenere un contatto continuo con il DEC per il controllo del buon andamento del servizio.

Le comunicazioni e le eventuali contestazioni di inadempienza fatte dal DEC al rappresentante designato dal committente, si intendono come presentate direttamente all'Impresa.

In caso di assenza o impedimento del coordinatore, il gestore dovrà comunicare il nominativo e l'indirizzo di un suo sostituto di pari professionalità entro 24 ore dalla data in cui risulta assente.

Art. 20 – Vestiario

Il gestore dovrà fornire a tutto il personale impegnato nell'espletamento dei servizi oggetto del



presente capitolato gli indumenti di lavoro prescritti dalla vigente normativa. In particolare il gestore dovrà equipaggiare il personale con adeguate divise di lavoro in conformità con quanto disposto dall'art. 42 del DPR 327/80.

Tali indumenti dovranno essere di colore concordato con il committente.

Tutto il personale del gestore presente presso il committente dovrà essere munito, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, la qualifica e l'indicazione del datore di lavoro; i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

Il gestore, inoltre, si impegna a rispettare il predetto articolo relativo alla tessera identificativa, per il personale delle ditte appaltatrici e subappaltatrici, pena le sanzioni previste dal citato Decreto Legislativo. Si impegna infine ad informare il personale dipendente delle sanzioni previste a suo carico nel caso di mancata esposizione della tessera di riconoscimento.

Art. 21 – Idoneità Sanitaria

Il gestore dovrà garantire al committente che il personale impiegato nel servizio di gestione dei distributori automatici, soddisfi i requisiti previsti dalle normative igienico sanitarie vigenti.

Art. 22 – Igiene del personale

Il personale addetto al servizio di gestione dei distributori automatici dovrà curare scrupolosamente l'igiene personale.

Per quanto concerne le norme igienico sanitarie da osservare si fa riferimento alla legge 283 del 30/04/1962 e suo regolamento di esecuzione n. 327 del 26/03/80 e s.m.i, nonché a quanto previsto dal Regolamento locale di igiene del Comune nel quale ha sede il gestore e a quanto espressamente previsto dal presente capitolato.

Art. 23 – Obblighi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori

Il gestore dovrà osservare le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i., nonché le direttive 89/392/CEE e 91/368/CEE). Il gestore del servizio si impegna, comunque a provvedere, a carico proprio e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti per garantire, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, la completa sicurezza durante l'esercizio dei lavori e l'incolumità delle persone addette ai lavori stessi, assumendo a suo carico tutte le opere provvisoriale, per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura a persone o cose, esonerando di conseguenza il committente da ogni e qualsiasi responsabilità.

Il gestore dovrà, inoltre, attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relative all'igiene del lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, alla tubercolosi ed altre malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori. Il gestore assume integralmente su di sé il rischio di malattia e infortunio degli addetti al servizio, assicurando in ogni caso la continuità ed efficienza del servizio.

Le unità che si assentino dal lavoro per malattia per più di dieci giorni dovranno presentare, al rientro dal servizio, una dichiarazione, rilasciata dal medico curante o da struttura sanitaria, che attesti che l'assenza per malattia non è connessa a patologie infettive e trasmissibili.



Nel caso in cui l'assenza fosse dovuta a patologie infettive e trasmissibili, al rientro in servizio dovrà essere presentato certificato medico attestante il cessato pericolo di contagio e trasmissione.

Il gestore dovrà in ogni momento, a semplice richiesta del committente, dimostrare di avere provveduto a quanto sopra.

Art. 24 – Cause di forza maggiore

Restano a carico degli enti committenti tutti gli interventi che si dovessero rendere necessari per cause di forza maggiore. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo del gestore, che quest'ultimo non possa evitare con l'esercizio della diligenza richiesta del presente capitolato. A titolo meramente esemplificativo, e senza alcuna limitazione, saranno considerate cause di forza maggiore: terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, guerre, sommosse, disordini civili.

Art. 25 – Spese a carico degli enti committenti

Saranno a carico degli enti committenti le spese relative alle utenze: energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento e termoventilazione dei locali e delle aree interessate dal servizio.

Art. 26 – Pulizia degli impianti, delle macchine, degli arredi e delle attrezzature

Per gli enti committenti che assegneranno aree di magazzino, spogliatoi e servizi nonché attrezzature/macchinari/arredi annessi, il gestore dovrà attenersi alle disposizioni degli articoli che seguono e presentare, successivamente alla sottoscrizione del contratto, un programma per la pulizia e sanificazione dei predetti ambienti. Giornalmente i predetti locali oltre che le attrezzature/macchinari/arredi annessi, devono essere detersi e disinfettati. I servizi igienici ad uso del personale addetto, devono essere tenuti costantemente puliti a cura del gestore. Gli indumenti degli addetti devono essere sempre riposti negli appositi armadietti a doppio scomparto. Nei servizi igienici destinati agli addetti devono essere impiegati sapone disinfettante e tovagliette a perdere. Durante le operazioni di lavaggio delle attrezzature è fatto divieto impiegare getti d'acqua diretti sui quadri elettrici. Prima di procedere alle operazioni di pulizia di impianti ed attrezzature, gli interruttori del quadro generale dovranno essere disinseriti. I prodotti utilizzati a tale scopo dovranno riportare l'autorizzazione del Ministero della Sanità ed essere corredati dalle rispettive schede tecniche. Copia di quest'ultime dovrà essere trasmessa al committente prima della esecuzione del contratto.

Sono a carico del gestore anche gli interventi di risanamento periodico dei locali di pertinenza con cadenza corrispondente al piano di pulizia presentato in sede di gara.

Gli interventi di pulizia dovranno essere conformi a quanto indicato nel piano di pulizia che dovrà essere presentato come sopra detto. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo, comporta l'applicazione di una penale, conformemente a quanto previsto all'art. 21 del disciplinare.

Art. 27 – Modalità di utilizzo dei detersivi

Tutti i detersivi dovranno essere utilizzati dal personale secondo le indicazioni fornite dalle case produttrici, con particolare attenzione per quanto concerne le concentrazioni, le temperature indicate sulle confezioni ed i tempi di applicazione per una detersione efficace.



Tutto il materiale di sanificazione durante l'utilizzo deve essere riposto su un carrello adibito appositamente a tale funzione.

I detersivi e gli altri prodotti di sanificazione dovranno essere sempre contenuti nelle confezioni originali, con la relativa etichetta e conservati in locale apposito o in armadi chiusi a chiave.

La violazione degli obblighi di cui al presente articolo, comporta l'applicazione di una penale, conformemente a quanto previsto all'art. 21 del disciplinare.

Art. 28 – Norme di sicurezza nell'uso dei detergenti e dei sanificanti

Il personale addetto alle operazioni di sanificazione deve obbligatoriamente fare uso di mascherine e guanti e occhiali di protezione, quando l'utilizzo di tali dispositivi di protezione individuale è richiesto dalle schede di sicurezza. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo, comporta l'applicazione di una penale, conformemente a quanto previsto all'art. 21 del disciplinare.

Art. 29 – Interventi di disinfestazione e derattizzazione ordinari e straordinari

Il gestore ha l'obbligo di attivare, a far data dalla sottoscrizione del contratto e/o avvio del servizio, un piano di disinfestazione/monitoraggio e di derattizzazione, a cadenza bimestrale presso i distributori automatici, presso il magazzino, lo spogliatoio e servizio annesso con modalità che non siano in contrasto con la normale erogazione del servizio e tenendo conto del programma annuale di interventi in essere presso gli enti committenti, a garanzia di una maggiore efficacia dei risultati. Il gestore dovrà fornire documentazione scritta degli interventi effettuati. Saranno a carico del gestore gli interventi di rimozione di mobili, attrezzature, suppellettili e derrate prima degli interventi, le successive operazioni di pulizia e nonché loro ripristino.

Il gestore si riserva, in ogni momento, di controllare l'effettivo stato dei locali, delle attrezzature, dei macchinari e degli arredi e se gli interventi di disinfestazione e di derattizzazione generale sono idoneamente eseguiti, riservandosi di intervenire in luogo e a spese del gestore, qualora quest'ultimo non vi avesse provveduto in tempo utile.

La violazione degli obblighi di cui al presente articolo, comporta l'applicazione di una penale, conformemente a quanto previsto all'art.21 del disciplinare.

Art. 30 – Rifiuti

E' onere del gestore fornire depositi per lo smaltimento dei rifiuti provenienti dal servizio erogato (bicchieri, palette, bustine, involucri vari, lattine, vuoti in vetro e plastica ecc.).

Tali depositi devono essere realizzati e inseriti in modo da non costituire ricettacolo di sporco. I rifiuti derivanti dalle attività inerenti il servizio devono essere raccolti negli appositi contenitori carrellati dotati di coperchio e facilmente sanificabili. Il gestore dovrà inoltre provvedere a smaltire separatamente e tempestivamente i rifiuti ingombranti (scatole, imballaggi, ecc.) e a convogliarli negli appositi contenitori presso le zone di raccolta stabilite.

Tutti i rifiuti devono essere convogliati nei luoghi di raccolta, nel rispetto dei percorsi igienici forniti dalla Direzione Sanitaria/Medica del committente e secondo la normativa vigente del Comune nel quale ha sede l'ente committente, in materia di raccolta differenziata,



Le spese per il servizio di ritiro e smaltimento dei rifiuti, con consegna ai punti di raccolta sono a carico del gestore. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo, comporta l'applicazione di una penale, conformemente a quanto previsto all'art. 21 del disciplinare.

Art. 31 – Disposizioni in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 s.m.i. il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze. Con riferimento al comma 3 del citato articolo, tali disposizioni non si applicano per i rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi presenti nell'espletamento del contratto, e pertanto la il gestore dovrà svolgere direttamente sue azioni di direzione e sorveglianza.

In tal senso il gestore dovrà attuare tutte le misure di prevenzione e protezione individuate nel contenute nel **DUVRI Preliminare** e nei suoi allegati (**Allegati sicurezza**) che, in linea di principio, si riferiscono alla valutazione dei rischi interferenziali estendendola anche alle persone che a vario titolo possono essere presenti presso le strutture della Fondazione (degenti, utenti, visitatori).

In particolare:

- Adotterà tutti gli adempimenti riferiti alla salute/sicurezza per i lavoratori in conformità a quanto previsto dalle normative vigenti. Il personale addetto dovrà essere opportunamente avvertito e istruito ad osservare scrupolosamente le regole, le indicazioni igieniche di protezione imposte dal personale addetto della Fondazione, dalla segnaletica appositamente installata, contenute oltre che **Allegati sicurezza**, anche nel Documento di Valutazione dei Rischi generale della Fondazione;
- Si impegna a verificare lo stato dei luoghi per individuare eventuali interferenze da segnalare al Datore di lavoro della stazione appaltante in attuazione dell'art. 26 c. 2 D.Lgs n. 81/2008 ai fini dell'adeguamento del Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI);
- Si impegna inoltre a segnalare le eventuali interferenze individuate durante l'esecuzione del contratto;
- Si accerterà che il proprio personale che farà uso di telefono cellulare nel corso delle attività rispetti le indicazioni sull'utilizzo corretto di tale apparecchio in ambiente ospedaliero emanate sia con circolari del Ministero della Sanità e dell'Assessorato alla Sanità della Regione Lombardia sia con provvedimenti interni della Fondazione;
- per ciò che riguarda l'attività presso strutture in cui si fa uso di sorgenti di radiazioni ionizzanti si intendono a carico del gestore gli obblighi derivanti dall'art. 62 del D.Lgs. n. 230/95, se applicabili.

Il gestore dovrà curare che il proprio personale abbia sempre con sé un documento di identità personale e sia munito di cartellino di riconoscimento, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, rilasciato dalla ditta corredato di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, la qualifica e l'indicazione del datore di lavoro; i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. L'appaltatore, inoltre, si impegna a rispettare il predetto articolo, relativo al cartellino di riconoscimento per il personale delle ditte appaltatrici e subappaltatrici, pena le sanzioni previste dal citato Decreto Legislativo. Si impegna, infine, ad informare il personale



dipendente delle sanzioni previste a suo carico nel caso di mancata esposizione della tessera di riconoscimento.

Il gestore si impegna a fornire, se richiesto, al Servizio di Prevenzione e Protezione del committente, dettagliate informazioni sulla propria Valutazione dei Rischi relativi all'attività che verrà svolta presso le strutture del committente.

Piano Operativo di Sicurezza e Piano di Sicurezza Sostitutivo.

L'Impresa dovrà predisporre e consegnare all'atto dell'aggiudicazione un proprio Piano Operativo per la Sicurezza (P.O.S.) oppure in caso di subappalto un Piano di Sicurezza Sostitutivo (P.S.S.). L'Impresa si impegna inoltre a fornire, se richiesto al Servizio di Prevenzione e Protezione dei committenti, informazioni sulla propria Valutazione dei Rischi.

Responsabile del coordinamento (salute e sicurezza)

Al fine di eliminare eventuali interferenze, nelle fasi di esecuzione del contratto che prevedono la presenza continuativa di personale della ditta presso le strutture della Fondazione, tra gli operatori dell'impresa appaltatrice deve essere individuato un responsabile del coordinamento con il committente, ovvero con altre ditte appaltatrici.

Il nominativo del suddetto coordinatore va formalizzato:

- alla s.s. Economato e Logistica;
- al Servizio di Prevenzione e Protezione.

Per le informazioni relative alla sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/08 s.m.i. l'Impresa potrà fare riferimento in primis al Servizio di Prevenzione e Protezione della Fondazione.

Art. 32 – Impiego di energia

L'impiego di energia elettrica, da parte del personale del gestore deve essere assicurata da personale che conosca la manovra dei quadri di comando e delle saracinesche di intercettazione. In particolare per quanto riguarda la sicurezza antinfortunistica, ogni responsabilità connessa è a carico del gestore.

Si precisa che l'uso di energia consentito è quello standard, in qualità di "utente".

Art. 33 – Segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro

Il gestore deve predisporre e far affiggere a proprie spese dei cartelli che illustrino le norme principali di prevenzione e antinfortunistica all'interno dei locali di cui all'art. 23 qualora assegnati, secondo quanto previsto dalle normative vigenti (D.Lgs. 81/08).

Art. 34 – Piano di evacuazione

Il gestore che risulterà affidatario dovrà uniformarsi alle misure previste dal Piano di Emergenza dei committenti. Nei locali che verranno eventualmente affidati alla ditta in forza del contratto, il gestore dovrà predisporre una propria mappatura degli ambienti con un piano prestabilito per l'esodo in sicurezza dei propri lavoratori, da attuare in caso di eventi o incidenti gravi quali terremoti, incendi, allagamenti, ecc..



Art. 35– Oneri per la sicurezza

Per la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, i rischi di natura interferenziale possono essere efficacemente contrastati con l'adozione delle misure di prevenzione e protezione individuate nel **DUVRI Preliminare** e nei suoi allegati (**Allegati sicurezza**).

Non sono stati rilevati ulteriori rischi di natura interferenziale, pertanto, gli oneri per la sicurezza sono pari a 0,00 (zero).

Per la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori e per la Fondazione IRCCS "Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico" in considerazione della durata del contratto prevista in 60 mesi, per eventuali oneri per la sicurezza imprevedibili al momento dell'affidamento, viene riservata una quota di € 500,00 oltre IVA.

Si specificano i seguenti gli oneri per la sicurezza individuati dagli Enti committenti come da tabella:

TABELLA 8

LOTTO 1 IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori (capofila)	0,00
LOTTO 2 IRCCS San Matteo di Pavia	9.000,00
LOTTO 3 ASST Melegnano	428,00
LOTTO 4 ASST Monza	0,00
LOTTO 5 Fondazione IRCCS "Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico"	0,00
LOTTO 6 ASST Pini - CTO	250,00
LOTTO 7 ASST Milano Nord	0,00
LOTTO 8 IRCCS Neurologico Besta	0,00
LOTTO 9 ASST Fatebenefratelli Sacco	500,00
LOTTO 10 ASST Grande Ospedale Metropolitano Presidio Niguarda	500,00
LOTTO 11 ASST Grande Ospedale Metropolitano Presidio Niguarda Sedi Territoriali	500,00

Eventuali oneri per la sicurezza imprevedibili al momento dell'affidamento saranno quantificati in sede di sottoscrizione dei rispetti contratti dai singoli enti committenti.

Per la liquidazione di tali importi gli enti committenti si riservano, comunque, la facoltà di analizzare il dettaglio dei costi espressi dall'aggiudicatario, escludendo quelli che non saranno ritenuti pertinenti.)

Sono quantificabili come oneri per la sicurezza da interferenze le misure, in quanto compatibili, specificate nell'Allegato XV del d.Lgs 81/2008. Tale elencazione non è da considerarsi esaustiva e pertanto, in linea di principio, non si esclude la possibilità di segnalare da parte del gestore ulteriori voci quantificandone i relativi costi con motivazione pertinente.

Per il riconoscimento e l'eventuale liquidazione di tale oneri, ogni ente committente si riserva comunque la facoltà di analizzarne il dettaglio, escludendo quelli che non saranno ritenuti pertinenti.

Art. 36 – Controllo degli enti committenti

E' facoltà degli enti committenti effettuare, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, i controlli ritenuti utili a verificare che i servizi forniti dal gestore



corrispondano alle obbligazioni previste dal capitolato, dai relativi allegati e dalle normative vigenti, nonché, che siano rispettate le norme antinfortunistiche.

Il gestore dovrà garantire l'accesso agli incaricati degli enti committenti in qualsiasi ora lavorativa e in ogni zona della struttura, per esercitare il controllo sulla corretta esecuzione dei servizi di cui trattasi. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo, comporterà l'applicazione di una penale, conformemente a quanto previsto all'art. 21 del Disciplinare.

Entro 30 giorni dalla data di inizio del servizio, il gestore deve mettere a disposizione degli incaricati dell'esecuzione dei controlli di conformità dei servizi di cui trattasi, il Piano di controllo descritto nel Manuale di Autocontrollo (D.Lgs. 155/97, D.Lgs. 193/07 e Regolamento CE 852/2004), le registrazioni delle procedure, i risultati delle verifiche effettuate e la documentazione allegata. In particolare il Piano di autocontrollo deve prevedere:

- l'analisi del processo aziendale;
- l'individuazione dei punti critici per l'igiene ;
- le procedure di controllo e sorveglianza dei punti critici ;
- la definizione delle azioni correttive da adottare;
- l'effettuazione di controlli generali periodici.

Tale sistema di autocontrollo dovrà essere redatto tenendo conto dei manuali di corretta prassi igienica.

La documentazione che comprovi la natura, la frequenza e i risultati dell'applicazione della procedura HACCP adottata deve essere sempre a disposizione per i controlli che saranno compiuti dalle Autorità Sanitarie competenti e dagli organi degli enti committenti adibiti al controllo.

L'eventuale esito negativo di tali controlli o il mancato adeguamento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 155/97, D.Lgs. 193/07 e Regolamento CE 852/2004 comporterà per il gestore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalla legge, anche la possibile risoluzione del contratto con conseguente danno o spesa a carico della ditta inadempiente e l'incameramento dell'intero deposito cauzionale.

Art. 37 – Organismi preposti al controllo

Gli organismi preposti al controllo saranno i competenti Servizi di Igiene Pubblica della ATS, le strutture di ogni ente committente dedicate al controllo, quali ad esempio, la Direzione Sanitaria/Medica, il Servizio Tecnico, il Servizio di Prevenzione e Protezione degli enti committenti ed ogni altra struttura/servizio deputato/a dal POAS di ogni ente committente nonché eventuali altri organi esterni privati da questa incaricati.

I suddetti organismi possono effettuare controlli anche con l'ausilio di macchina fotografica, riprese video, prelievi e asporto di campioni da sottoporre successivamente ad analisi. Le ispezioni non dovranno comportare interferenze nello svolgimento del servizio. Detti controlli sono articolati in controlli a vista del servizio, in analisi del manuale di igiene e annessa documentazione di registrazione e in controlli analitici mediante prelievo e asporto di campioni di alimenti, che verranno successivamente sottoposti ad analisi di laboratorio. A ciascun ente committente verranno affidate le copie delle chiavi per l'apertura dei distributori al fine di consentire il prelievo dei campioni di alimenti. Le quantità di derrate prelevate di volta in volta saranno quelle minime e



comunque rappresentative della partita oggetto dell'accertamento. Nulla potrà essere richiesto agli enti committenti per le quantità di campioni prelevati. Il sopralluogo deve essere svolto in contraddittorio con il DEC e/o un incaricato della struttura/servizio competente. Il gestore dovrà garantire la presenza del coordinatore del servizio o di altra persona delegata al fine di non interferire nel normale servizio svolto dagli operatori. Lo stesso deve essere presente per tutta la durata del sopralluogo e per il tempo necessario a redigere il verbale.

Il verbale di sopralluogo sarà notificato al gestore, che potrà far pervenire le proprie deduzioni agli enti committenti entro 3 giorni continuativi dalla data di ricevimento dello stesso. Nel caso vengano riscontrate situazioni o irregolarità tali da comportare l'applicazione di penali, il DEC provvederà ad inviare regolare contestazione e ad adottare le sanzioni previste dal presente capitolato e, ove ne ricorra il caso, l'addebito dei danni.

Nel caso di disservizi considerati non gravi e/o infrequenti, il reclamo sarà inoltrato al gestore tramite posta elettronica utilizzando l'apposita casella istituzionale.

Indipendentemente dai provvedimenti che verranno adottati dalle strutture/servizi competenti, il gestore deve provvedere a ripristinare tempestivamente la corretta gestione del servizio. Il ripristino del servizio non esime gli enti committenti dall'adottare le sanzioni previste dal presente Capitolato.

Art. 38 – Blocco delle derrate

I controlli potranno dar luogo al "blocco di derrate". I tecnici incaricati dagli enti committenti provvederanno a farle custodire in un magazzino o in cella frigorifera (se deperibili) ed a far apporre un cartellino con la scritta "in attesa di accertamento".

Gli enti committenti provvederanno entro 2 giorni a fare accertare le condizioni igieniche e merceologiche delle derrate e a darne tempestiva comunicazione al gestore: qualora i referti diano esito positivo, al gestore verranno addebitate le spese delle analisi.

Art. 39 – Divieto di variazione della destinazione d'uso

Il gestore, per sé ed aventi causa a qualunque titolo, si obbliga irrevocabilmente sin d'ora e per tutta la durata dell'affidamento a non mutare mai, a pena di risoluzione del contratto, per qualsiasi ragione o motivo, la destinazione d'uso dei locali ad esso affidati.

Art. 40 – Inventario di riconsegna

Alla scadenza del contratto il gestore uscente si impegna a riconsegnare agli enti committenti i locali e le attrezzature e arredi annessi ove assegnati. L'inventario di riconsegna dovrà contenere in elenco gli arredi e le attrezzature in sostituzione o in aggiunta a quelli presenti al momento dell'aggiudicazione. Tali beni devono essere riconsegnati agli enti committenti in perfetto stato di pulizia, funzionamento e di manutenzione, tenuto conto della normale usura dovuta all'utilizzo durante la gestione.

Qualora si ravvisassero danni arrecati a struttura, impianti, macchine e arredi dovuti ad imperizia, incuria o mancata manutenzione, questi verranno stimati ed addebitati interamente al gestore uscente anche rivalendosi sul deposito cauzionale.



FONDAZIONE IRCCS
"ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI"

20133 Milano – via Venezian, 1 – tel. 02.2390.1 codice fiscale 80018230153 – partita IVA 04376350155

Art. 41 Informazioni complementari

Responsabile Unico del Procedimento – Dott.ssa Annalisa Ambrosetti – tel. 02/23903764 fax 02/23902773 e-mail annalisa.ambrosetti@istitutotumori.mi.it.

Allegati

File xls base d'asta lotti/elenco/quantità distributori (Allegato A) + prezzi unitari prodotti utenti interni ed esterni (Allegato B)

All. 1 DGUE per la partecipazione di impresa singola, RTI e Consorzi

All. 2 Sopralluogo

All. 3 modulo offerta economica per singoli lotti

Allegato 4 Specifiche tecniche relative alle caratteristiche merceologiche ed igieniche dei prodotti alimentari e non alimentari

Allegato 5 Linea alternativa di alimenti secondo i principi di "Alimentazione sana"

Allegato 6 Specifiche tecniche relative alle modalità operative

Allegato 7 Specifiche tecniche relative alle tabelle dietetiche

Allegato 8 Locale arredi e attrezzature

Allegato 9 "Patto Integrità"

All. 10 Elenco lotti

All. 11 Avvalimento

All. 12 Subappalto

Allegati sicurezza: Documenti di valutazione rischi generale degli enti committenti